Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

di iZiLove Foundation ai fini del D.Lgs. 231/01

INDICE

DEFINIZIONI 4

1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 7

1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 7

1.2. I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità 8

1.3. Illeciti e reati che determinano la responsabilità amministrativa 10

1.4. Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente 11

2 L'ADOZIONE DEL MODELLO 15

2.1. L'adozione del Modello di organizzazione e gestione con finalità di esimente della responsabilità amministrativa 15

2.2. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria 16

2.3. Il Modello di iZiLove Foundation 16

2.4. Approvazione, modifica, attuazione del Modello 18

2.5. Metodologia - La costruzione del Modello 18

2.6. iZiLove Foundation e la sua *Mission* 19

2.7. Le categorie di reato rilevanti per iZiLove 19

2.8. La finalità e la struttura del Modello di organizzazione e gestione 20

2.9. Il concetto di rischio accettabile 22

2.10. Gestione delle risorse finanziarie 22

2.11. Processi esternalizzati 22

2.12. Procedure 23

2.13. Amministrazione della Fondazione 24

2.14. Il sistema di controllo interno 24

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 26

3.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza 26

3.2. L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza 27

3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione 27

3.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza 28

3.5. Cause di temporaneo impedimento 28

3.6. Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 29

3.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 30

3.8. La disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *"whistleblowing"*) 32

3.9. Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza 33

4 SISTEMA SANZIONATORIO 34

4.1. Principi generali 34

4.2. Definizione di "violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio 35

4.3. Criteri per l'irrogazione delle sanzioni 35
4.4. Le sanzioni 36
4.4.1. Criteri di correlazione 36
4.4.2. Sanzioni applicabili a quadri e impiegati 36
4.4.3. Sanzioni applicabili ai dirigenti 37
4.4.4. Provvedimenti nei confronti di Amministratori 37
4.4.5. Procedura disciplinare per il personale dipendente 37
4.4.6. Sanzioni applicabili a Terzi 38
5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 38
6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 40
6.1. Diffusione del Modello 40
6.2. Formazione del personale 40

DEFINIZIONI

Le parole e le espressioni contraddistinte nel presente documento con lettera iniziale maiuscola hanno il significato di seguito specificato:

"**Aree a Rischio**":	le Aree di attività ed i processi aziendali a rischio, diretto o strumentale, per la commissione dei reati;
"**Controlli Aziendali**":	il sistema di deleghe, procure, procedure e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, nonché i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti operanti nelle aree aziendali;
"**Destinatari**":	Organi Sociali, Revisore legale, Personale - Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti - e Terzi;
"**D.Lgs. 231/01**" o "**Decreto**":	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
"**Documento**":	il presente Documento;
"**Linee Guida**":	le linee guida, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/01;
"**Modello**":	il presente Documento, inclusivo delle Parti Speciali (A, B, C, D ed E) il Sistema Sanzionatorio, il Codice Etico del Gruppo SNAITECH ed i Controlli Aziendali. Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente Documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti correlati;
"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**":	l'Organismo nominato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 ed avente i compiti ivi indicati;
"**Reati contro la Pubblica Amministrazione**":	i reati *ex* artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;

"**Delitti informatici**":	i reati *ex* articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"**Delitti di criminalità organizzata**":	i reati *ex* articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"Reati Societari":	i reati *ex* articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"Delitti contro la personalità individuale":	i reati *ex* articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**":	i reati *ex* articolo 25-*septies* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"**Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio**":	i reati *ex* articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"Reati in violazione del diritto d'autore":	i reati *ex* articolo 25-*novies* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie":	il reato *ex* articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/01, elencato nel presente Documento;
"Reati Ambientali":	i reati *ex* articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
"Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":	il reato *ex* articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, elencato nel presente documento;
"Reati di razzismo e xenofobia"	i reati ex articolo 25-*terdecies* del D.lgs. n. 231/2001, elencati nel presente documento.
"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"	i reati ex articolo 24-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/01, elencati nel presente documento.
"Reati tributari"	i reati ex articolo 25 - *quinquiedecies* del D.Lgs n. 231/01, elencati nel presente documento.
"Reati di contrabbando"	I reati ex articolo 25 - sexiesdecies del D.Lgs n.231/01, elencati nel presente documento.

“Codice Etico del Gruppo SNAITECH”	Il Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui iZiLove si ispira e a cui intende uniformare la propria attività, aderendo ai valori fondamentali di correttezza e trasparenza che ispirano l’attività dell’intero Gruppo SNAITECH.
“**Archivio documentale**”:	l’archivio documentale, accessibile ai Soggetti Apicali e Sottoposti, contenente i documenti connessi al presente Documento;
“**Ente**”:	iZiLove Foundation;
“**Sistema Sanzionatorio**”:	il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;
“**Soggetti Apicali**”:	ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/01, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;
“**Soggetti Sottoposti**”:	ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/01, e sulla base dell’orientamento dottrinale prevalente, i soggetti dipendenti e non, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali;
“**Terzi**”:	tutti i soggetti esterni: i consulenti, i fornitori, i partner (laddove presenti) nonché tutti coloro che pur esterni all’ente, operino, direttamente o indirettamente, per iZiLove.

1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. 231/01" o "Decreto"), avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari della Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto costituisce un intervento di grande novità normativa e culturale con cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato commesso.

Le disposizioni di cui al Decreto si applicano, per espressa previsione dell'articolo 1 dello stesso, ai seguenti "soggetti" (qui di seguito gli "Enti"):

- *enti forniti di personalità giuridica;*
- *società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*

Pertanto, con riferimento allo specifico caso di iZiLove, Ente senza scopo di lucro fornito di personalità giuridica (di seguito la "Fondazione"), appare certo che possa trovare applicazione la disciplina di cui al Decreto 231/2001.

D'altra parte, l'elenco dei reati presupposto non è riconducibile integralmente alla tradizionale area dei cc.dd. *business crimes*, in quanto esistono anche numerose fattispecie incriminatrici che non presuppongono necessariamente l'esercizio dell'attività di impresa.

In buona sostanza, ciò che il decreto vuole contrastare non è il perseguimento di un profitto mediante la commissione di un reato, bensì l'obiettivo è quello di evitare che la struttura predisposta all'organizzazione di qualsivoglia attività sia causa o elemento facilitante la commissione di crimini.

Con riguardo, poi, alla natura della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, la Relazione illustrativa al Decreto medesimo ha sottolineato che si tratta di un "*tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti: il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (articolo 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al paragrafo 1.3 che segue), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in "***oggettivi***" e"***soggettivi***".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'articolo 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- ***soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente*** (Soggetti Apicali)*;*
- ***soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali*** (Soggetti Sottoposti).

La **seconda condizione oggettiva** è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "*nell'interesse o a vantaggio della società*" (articolo 5, comma 1 del Decreto):

- l'"***interesse***" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
- il "***vantaggio***" sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti hanno agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (articolo 5, comma 2 del Decreto).

Il criterio dell'"*interesse o vantaggio*", coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati-presupposto previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto (omicidio e lesioni colpose).

In tali ultime fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) porterebbe ad escludere che si possa configurare il reato-presupposto nell'interesse dell'Ente. Tuttavia, la tesi interpretativa maggiormente accreditata ritiene come criterio di ascrizione dei reati colposi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'Ente (quanto meno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Risulta quindi chiaro che l'inosservanza della normativa antinfortunistica rechi un vantaggio all'Ente.

Per quanto concerne i **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'Ente, essi stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è "ascrivibile" all'Ente: affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;

- sia istituito un Organo di Controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei Modelli di Organizzazione e di Gestione.

Nell'ipotesi di reati commessi dai Soggetti Apicali, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che i Soggetti Apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'Ente stesso: la responsabilità dell'Ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") esistente e che vi sia stato un insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso (articolo 6 del Decreto) [1]. In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità dai fatti, poiché l'Ente deve provare un raggiro doloso del Modello da parte dei Soggetti Apicali.

Nel caso di reato realizzato da Soggetto Sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza: in questa ipotesi, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (articolo 7, comma 1 del Decreto)[2]. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "*colpa di organizzazione*", poiché l'Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

[1] Ai sensi dell'articolo 6, comma1, D.Lgs. 231/01, "*Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a)* [Soggetti Apicali], *l'ente non risponde se prova che: a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)*".

[2] Ai sensi dell'articolo 7, comma1, D.Lgs. 231/01, "*Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)* [Soggetti Sottoposti], *l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*".

1.3. Illeciti e reati che determinano la responsabilità amministrativa

Originariamente prevista per i Reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa – per effetto dei provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/01 – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi.

Segnatamente, la responsabilità amministrativa degli Enti può conseguire dai reati/illeciti elencati dal D.Lgs. 231/01 e più precisamente:

i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); entrambi gli articoli hanno subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali – rispetto al periodo di tempo in cui viene rilasciato il presente Modello – ad opera del D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020, che ha inserito nel catalogo dei reati del Decreto le fattispecie incriminatrici della frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, peculato ed abuso d'ufficio (limitatamente alle ipotesi in cui risultino offesi interessi finanziari dell'Unione Europea);

ii) Delitti informatici, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*bis*. Quest'ultimo articolo ha subito una recente modifica a seguito dell'emanazione del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con L. 18 novembre 2019 n. 133) che ha introdotto all'interno dell'ordinamento ed al contempo nel catalogo dei reati ex Decreto 231/2001 una serie di nuove fattispecie penali a tutela della c.d. *cyber security*;

iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*ter*. In questa famiglia di reato rientra anche la Legge 236/2016, entrata in vigore il 7 gennaio 2017, che ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-*bis* "Traffico di organi prelevati da persona vivente" limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articolo 416, comma 6 c.p. ovvero limitatamente al caso in cui esso sia compiuto in forma associativa;

iv) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*, come modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

v) Reati contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*.1;

vi) Reati Societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*ter*, modificati dalla Legge 262/2005 e ulteriormente integrati dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;

vii) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*;

viii) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*.1;

ix) Delitti contro la Personalità Individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquies*, modificati con la Legge 38/2006 e, successivamente, con la Legge 199/2016, che ha introdotto la fattispecie relativa al caporalato, di cui all'art. 603 – *bis* c.p.;

x) Reati di Market Abuse, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*sexies*;

xi) Reati sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*septies*;

xii) Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*octies* e modificati dalla L. 186/2014;

xiii) Reati in violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*novies*;

xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie, introdotto dall'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*decies*;

xv) Reati Ambientali, introdotti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*undecies;*

xvi) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*duodecies*;

xvii) Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla l. 20 novembre 2017 n. 167 contenente *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017"*, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *terdecies*;

xviii) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*";

xix) Reati tributari introdotti dal D.l. fiscale n. 124/2019, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n.157 che ha inserito nel D. lgs. 231/01 l'articolo 25 *quinquiesdecies*; quest'ultimo articolo è stato recentemente modificato dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 che ha inserito nel catalogo dei reati ex Decreto 231/2001 ulteriori fattispecie penal-tributarie;

xx) Reati di contrabbando introdotto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 che ha inserito l'articolo 25 sexiedecies;

xxi) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*".

1.4. Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- ***amministrative pecuniarie;***
- ***interdittive;***

- ***confisca;***
- ***pubblicazione della sentenza.***

La sanzione ***amministrativa pecuniaria***, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "*di base*" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...). Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'articolo 12 del D.Lgs. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	***Presupposti***
½ (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>*e*</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>*ovvero*</u> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a ½	[<u>Prima</u> della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>*ovvero*</u>

	• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le ***sanzioni interdittive*** previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all'interno di tale testo normativo:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*"; ovvero
- "*in caso di reiterazione degli illeciti*"[3].

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

[3] Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/01, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (articolo 14, D.Lgs. 231/01).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;

b) per assicurare la prova dei reati;

c) per l'individuazione dei responsabili;

d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero

e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la ***confisca*** – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La ***pubblicazione della sentenza*** di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

2 L'ADOZIONE DEL MODELLO

2.1. L'adozione del Modello di organizzazione e gestione con finalità di esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto, l'Ente non risponda qualora provi che:

a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da Soggetti Sottoposti alla vigilanza di un Soggetto Apicale, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente medesimo ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi delineata dall'articolo 6 (fatto commesso da Soggetti Apicali), l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente, mentre nel caso configurato dall'articolo 7 (fatto commesso da Soggetti Sottoposti), l'onere della prova in ordine all'inosservanza, ovvero all'inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità, grava sull'accusa.

La mera adozione del Modello da parte dell'Organo Dirigente – che è da individuarsi nell'Organo titolare del potere gestorio non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'articolo 6 comma 2 D.Lgs. 231/01, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014 nonché sulla base dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'ODV" emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCC del dicembre 2018.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

a) individuazione delle **Aree a Rischio**;

b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- **Codice Etico;**
- **Sistema Organizzativo;**
- **Procedure manuali ed informatiche;**
- **Poteri autorizzativi e di firma;**
- **Sistemi di controllo e gestione;**
- **Comunicazione al personale e sua formazione.**

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello.

2.3. Il Modello di iZiLove Foundation

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, iZiLove Foundation (di seguito anche "iZiLove") fondata da Cogetech S.p.A., società successivamente fusa per incorporazione in SNAITECH S.p.A. (di seguito "SNAITECH") in data 1 novembre 2016, che per effetto di tale fusione ha acquisito la qualità di unico socio della Fondazione, ha ritenuto di adottare il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto nell'intenzione di curarne costantemente l'attuazione e l'aggiornamento.

Il Modello, dunque, è indirizzato a tutti coloro i quali operano con l'Ente, che sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i Destinatari del Modello sono:

i. gli Organi della Fondazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Revisore legale nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Fondazione);

ii. il Personale (ossia i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) dell'ente;

iii. i Terzi, ovvero tutti i soggetti esterni: gli enti assieme ai quali la Fondazione collabora nella realizzazione delle iniziative a scopo benefico, i consulenti, i fornitori, nonché tutti coloro che, pur esterni all'ente, operino, direttamente o indirettamente, per iZiLove.

- ***Organi della Fondazione e Personale***

In ordine alla determinazione della responsabilità dell'Ente, sono considerati Soggetti Apicali gli amministratori aziendali, dirigenti ed il Personale che anche di fatto esercita attività direttive pur non essendo dirigente, mentre sono considerati Soggetti Sottoposti all'altrui direzione i dipendenti non dirigenti della Società.

- ***Terzi***

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che non rivestono una posizione ''apicale'' (o sono soggetti a un vicolo di subordinazione diretta) nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della Fondazione ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per iZiLove.

Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con iZiLove un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili);
- i fornitori;
- gli enti assieme ai quali la Fondazione collabora nella realizzazione delle iniziative a scopo benefico

Tra i Terzi così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di iZiLove.

iZiLove ritiene che l'adozione del Modello, unitamente all'adozione del Codice Etico del Gruppo SNAITECH**,** costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con l'Ente, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico–sociali cui si ispira la Fondazione e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla Legge.

In relazione ai Terzi, iZiLove, tramite specifiche clausole contrattuali, richiede l'impegno degli stessi alla reale applicazione dei principi contenuti nel Modello, pena la risoluzione del rapporto (clausole risolutive espresse).

iZiLove, sensibile quindi all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci adotta volontariamente il Modello di organizzazione e gestione previsto dalla Legge, fissandone i principi di riferimento.

2.4. Approvazione, modifica, attuazione del Modello

Il Modello è stato adottato, in conformità al disposto dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, da iZiLove Foundation in data 30 settembre 2020.

iZiLove ha costituito l'Organismo di Vigilanza deputato a verificare il funzionamento del Modello in conformità a quanto previsto dal Decreto e l'osservanza da parte dei destinatari.

La Fondazione, anche a mezzo dell'Organismo di Vigilanza, avrà cura di monitorare costantemente il Modello, disponendo aggiornamenti periodici alla luce dell'evoluzione normativa e societaria.

2.5. Metodologia - La costruzione del Modello

iZiLove ha effettuato la mappatura delle Aree a Rischio ai sensi del Decreto, mediante l'identificazione e valutazione dei rischi relativi alle fattispecie di reato oggetto della normativa e del relativo sistema di controllo interno, nonché la definizione della prima stesura del Modello, sulla base delle attività di cui ai punti precedenti.

La redazione del Modello è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

a) esame preliminare del contesto organizzativo attraverso lo svolgimento di incontri con i principali responsabili della Fondazione al fine di effettuare un'analisi delle attività svolte dalle varie funzioni organizzative, nonché di identificare i processi aziendali nei quali tali attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

b) individuazione delle aree di attività e dei processi operativi a "rischio" di verificazione dei reati, operata sulla base dell'esame del contesto di cui alla precedente lettera a) nonché individuazione delle possibili modalità di commissione dei reati;

c) analisi, tramite incontri con i responsabili delle Aree a Rischio identificate, dei principali fattori di rischio connessi ai reati di cui al Decreto, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei Controlli esistenti;

d) identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione dei punti di miglioramento individuati.

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto l'elenco delle Aree a Rischio ovvero di quei settori e/o processi operativi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce delle attività svolte, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, ed astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Fondazione.

iZiLove ha, quindi, provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli previsti - verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché le procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase *as is analysis*)

– nonché all'identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti.

Sono state altresì individuate le aree nel cui ambito sono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle Aree a Rischio.

Unitamente all'attività di *risk assessment* e di identificazione dei punti di controllo esistenti, iZiLove ha effettuato un'attenta ricognizione delle rimanenti componenti fondamentali del Modello, ovvero:

- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- il Sistema Sanzionatorio;
- la disciplina dell'OdV;
- i flussi informativi da e verso l'OdV.

2.6. iZiLove Foundation e la sua *Mission*

iZiLove Foundation è un ente autonomo e senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi della sanità, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza, dell'istruzione e della formazione, della promozione della cultura e dell'arte, della ricerca scientifica e che attengono alla tutela dei diritti civili al servizio di collettività meno abbienti costituito allo scopo di ideare, progettare ed attuare iniziative benefiche e progetti di utilità sociale.

2.7. Le categorie di reato rilevanti per iZiLove

Alla luce dell'analisi svolta dall'Ente ai fini della predisposizione e successivi aggiornamenti del presente Modello, sono emerse come categorie di reato, previste dal D.Lgs. 231/01, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Fondazione le seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie (articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati Societari (articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/01);
- Reati sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (articolo25-*septies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25 *novies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01).
- Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25 *quaterdecies* del D.lgs. 231/01);
- Reati tributari (articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01).

Per quanto riguarda le restanti categorie di reato si è ritenuto che, alla luce della attività principale svolta dalla Fondazione, dal contesto in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa instaura con i Terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi attraverso i principi di comportamento sanciti nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali imparzialità, correttezza, trasparenza, rispetto per la persona umana, correttezza e legalità.

La Fondazione si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal D.Lgs. 231/01 o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie di reato considerate rilevanti per iZiLove sono individuate, nelle successive Parti Speciali, le c.d. "attività a rischio", ossia quelle attività nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso un reato, le relative modalità di commissione ed i Controlli esistenti.

2.8. La finalità e la struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Documento tiene conto della particolare realtà della Fondazione e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti e dei Terzi. Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Fondazione nel perseguimento del proprio scopo e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali l'Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello, il Sistema Sanzionatorio e la valutazione e gestione integrata dei rischi reato.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Documento le seguenti Parti Speciali, nonché gli ulteriori documenti dallo stesso richiamati e/o di seguito elencati:

- ***Parte Speciale A**:*
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/01) e l'Amministrazione della Giustizia (articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: Aree a Rischio relative ai Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia, relative modalità di commissione e Controlli Aziendali esistenti al fine della prevenzione dei reati *de quibus*;

- ***Parte Speciale B**:*
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati Societari (articolo 25-*ter* D.Lgs. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: Aree a Rischio relative ai Reati Societari, relative modalità di commissione e Controlli Aziendali esistenti al fine della prevenzione dei reati *de quibus*;

- ***Parte Speciale C:***
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: Aree a Rischio relative ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, relative modalità di commissione e Controlli Aziendali esistenti al fine della prevenzione dei reati *de quibus;*

- ***Parte Speciale D:***
  - ✓ Dei reati tributari (articolo 25 - *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01).

- ***Parte Speciale E:***

  Descrizione dei principi generali di condotta applicabili alle seguenti famiglie:
  - ✓ dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* D.Lgs. 231/01);
  - ✓ dei delitti di criminalità organizzata (articolo 24 *ter* D.lgs. 231/01);
  - ✓ dei delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e caporalato (articolo 25 *quater*.1 e *quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
  - ✓ dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* D.Lgs. 231/01);
  - ✓ dei reati ambientali (articolo 25-*undecies* D.Lgs. 231/01);
  - ✓ dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecie*s D.Lgs. 231/01);
  - ✓ dei delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01);
  - ✓ reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D.lgs. 231/2001).

Fermo restando quanto previsto nelle Parti Speciali da A a E del presente Documento, iZiLove ha definito uno specifico sistema di deleghe e procure, procedure, protocolli e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché i comportamenti che devono essere tenuti da tutti i Destinatari del Modello operanti nelle aree aziendali.

Si precisa, inoltre, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH, nel quale sono definiti i principi fondamentali a cui iZiLove si ispira ed intende uniformare la propria attività;
- il Sistema Sanzionatorio e relativo meccanismo sanzionatorio, da applicare in caso di violazione del Modello.

Il Modello si propone come finalità quella di:

- rendere tutti i Destinatari che operano in nome e per conto di iZiLove, ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle

disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;

- informare tutti i Destinatari che operano con la Fondazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che iZiLove non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività della Fondazione stessa.

2.9. Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione del Modello, non può essere trascurato il concetto di rischio "accettabile".

È importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio "accettabile", la quantità/qualità di controlli preventivi istituiti è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello quale esimente ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente (articolo 6, comma 1, lett. c, "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*"), come chiarito dalle Linee Guida Confindustria.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è pertanto rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dall'Ente.

2.10. Gestione delle risorse finanziarie

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. 231/01 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Fondazione adotta degli specifici protocolli e/o procedure contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

2.11. Processi esternalizzati

Alcuni dei processi operativi a "rischio" identificati all'interno delle Parti Speciali del presente Modello, o porzioni di essi, sono stati esternalizzati a SNAITECH.

La Fondazione ha provveduto alla completa individuazione dei predetti processi allo scopo di poter esercitare un miglior controllo degli stessi per prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto.

Nel rispetto di tali criteri, la Fondazione ha stipulato un contratto di *outsourcing* per la regolamentazione dei rapporti con SNAITECH, che fornisce servizi in favore della stessa.

Detto contratto prevede:

- in maniera chiara l'attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo (quest'ultimo, con specifico riguardo alla realtà di iZiLove – Ente senza scopo di lucro fornito di personalità giuridica che persegue la realizzazione di iniziative di solidarietà sociale – può non essere contemplato all'interno del contratto);
- che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Fondazione;
- che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Fondazione;
- che la Fondazione ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- che la Fondazione può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Fondazione.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire il perimetro della responsabilità stessa, è, inoltre, previsto che attraverso detto contratto le parti si danno reciprocamente atto di avere ciascuna adottato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto e successive integrazioni e modificazioni, e di monitorare ed aggiornare con regolarità il proprio rispettivo Modello, tenendo in considerazione i rilevanti sviluppi normativi ed organizzativi, ai fini della più ampia tutela delle rispettive società.

Le parti si impegnano nei confronti l'una dell'altra al rispetto più rigoroso dei propri Modelli, con particolare riguardo alle aree di detti Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing* e della sua esecuzione, e si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

2.12. Procedure

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, iZiLove ha definito procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle proprie attività a scopo benefico, provvedendo a diffonderle, pubblicizzarle e metterle a disposizione di tutti i destinatari.

I processi operativi esternalizzati a SNAITECH sono svolti nel rispetto delle procedure, manuali e istruzioni operative adottati dalla stessa Società.

2.13. Amministrazione della Fondazione

- **Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri la cui carica è limitata nel tempo e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Modello fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresenta la complessiva organizzazione della Fondazione.

2.14. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Ogni persona che fa parte dell'organizzazione di iZiLove è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo corretto funzionamento.

- **Revisore legale**

Il Revisore legale è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Assume la qualifica di Revisore il Presidente del Collegio Sindacale dell'unico socio dell'ente fondatore.

- **Controlli interni e esterni al sistema**

Tali controlli si ispirano ai seguenti principi:

- ✓ ***Separazione dei compiti.*** L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione delle stesse in capo ad un unico soggetto;
- ✓ ***Formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi.*** Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- ✓ ***Conformità alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH adottato da iZiLove***. Tutte le procedure aziendali devono uniformarsi ai principi dettati dal Codice Etico;
- ✓ ***Formalizzazione del controllo.*** I processi operativi sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con netta preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli di linea;
- ✓ ***Codificazione dei processi.*** I processi operativi sono disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento, nonché criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/01 (artt. 6 e 7) le indicazioni contenute nella Relazione al D.Lgs. 231/01 e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sul punto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

a) autonomia ed indipendenza;

b) professionalità;

c) continuità d'azione;

d) onorabilità.

a) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'Organo Dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione di sostanziale indipendenza e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello. A tal fine è dotato di un apposito budget di spesa.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- avvalersi delle strutture dell'ente (ad es. attraverso degli incontri con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato), in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

d) Onorabilità

L'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c., con riferimento agli amministratori e da ritenersi applicabile, ai fini del Modello, anche ai singoli componenti dell'OdV;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la*

pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ("*Disposizioni contro la mafia*") e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non aver riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile ("*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*");
  - ✓ per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
  - ✓ per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

L'OdV sottoscrive apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

In caso di venir meno dei requisiti previsti, l'OdV decade, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.

3.2. L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza formatisi in materia, iZiLove ha ritenuto di istituire un Organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Anteriormente alla nomina la Fondazione ha provveduto a verificare l'adeguata conoscenza dei processi operativi, la sussistenza delle competenze in ambito di controllo interno e/o in ambito legale e - al contempo – la presenza dei requisiti di autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.

3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La <u>cessazione</u> dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 3.4.

La <u>revoca</u> dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato *ex* D.Lgs. 231/01 dal quale possa derivare una responsabilità per l'ente;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

- il possibile coinvolgimento dell'ente in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV, anche colposa;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- essere stato condannato per uno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, anche se la sentenza non è passata in giudicato.

La revoca è disposta con delibera qualificata (due/terzi) del Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Revisore legale.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV, mentre l'OdV uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza

L'OdV è scelto tra i soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno e/o tecnici specializzati.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

a) la carenza o il venir meno dei requisiti di "onorabilità" di cui al precedente paragrafo 3.1;
b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Revisore legale della Fondazione, o con eventuali soggetti esterni incaricati della revisione;
c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il soggetto e l'ente, tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
d) l'accertamento, successivo alla nomina, che l'OdV abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 63 Decreto), le sanzioni previste dall'articolo 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la sua carica.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale nomina senza indugio il nuovo OdV.

3.5. Cause di temporaneo impedimento

Allo stato, iZiLove ha provveduto alla nomina di un Organismo di vigilanza monocratico.

Qualora insorgano cause impeditive di natura temporanea o permanente, il membro unico dell'OdV dovrà rappresentare senza ritardo dette cause al Consiglio di amministrazione in modo da consentire all'Organo amministrativo di valutare l'opportunità di nominare un nuovo OdV.

Laddove si dovesse provvedere alla nomina di un Organismo di vigilanza in forma collegiale, e qualora insorgano cause che impediscano, in via temporanea (per un periodo di tempo pari a sei mesi), ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi sarà tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento

e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso. Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini per uno o più componenti l'impossibilità di partecipare alla riunione, l'Organismo di Vigilanza opererà nella sua composizione ridotta.

3.6. Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'ente corrispondano al Modello predisposto e che i Destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che lo stesso sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- monitorare che il Modello sia costantemente aggiornato, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello stesso, al fine di adeguarlo ai mutamenti organizzativi, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'adeguatezza dei Controlli nell'ambito delle Aree a Rischio. A questo scopo, i Destinatari del Modello devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'ente al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.7) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che i Controlli previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello dello stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti della Fondazione ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dall'ente con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione degli organi della Fondazione che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- predisporre un piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- monitorare che la mappatura delle Aree a Rischio sia costantemente aggiornata, proponendo eventuali proposte di modifica della stessa, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione/aggiornamento del presente Modello;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia. A questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato, all'OdV vengono attribuiti specifici poteri di spesa (budget).

3.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 2, punto d) del Decreto stabilisce che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, aventi in particolar modo ad oggetto le eventuali violazioni del Modello, delle procedure o del Codice Etico del Gruppo SNAITECH.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L'obbligo informativo è altresì rivolto a tutte le funzioni aziendali e alle strutture ritenute a rischio di commissione di reati-presupposto di cui alla Mappatura delle Aree a Rischio reato contenuta nel Modello.

In particolare, i flussi informativi nei confronti dell'OdV possono essere classificati in:

1) flussi informativi specifici periodici/occasionali che possono derivare dai soggetti aziendali presenti nelle Aree a Rischio;
2) segnalazioni.

- ***Flussi informativi specifici periodici/occasionali:***
  - ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere l'ente, avviate anche nei confronti di ignoti;
  - ✓ la copia delle comunicazioni, delle richieste di informazioni o degli ordini di esibizione di documentazione a/da qualsiasi pubblica autorità, direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano far emergere responsabilità ai sensi del Decreto;
  - ✓ le richieste di assistenza legale, inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
  - ✓ le eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
  - ✓ gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - ✓ le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;

- ✓ il bilancio annuale;
- ✓ le comunicazioni, da parte del revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ✓ ogni presunta o accertata violazione dei principi contenuti nel Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali, e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- ✓ i risultati di eventuali audit interni, condotti sulle Aree a Rischio reato e segnalazione delle eventuali non conformità riscontrate;
- ✓ le relazioni dei procedimenti disciplinari attivati dall'ente in relazione alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali e delle sanzioni applicate all'esito del procedimento, con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché delle eventuali decisioni di archiviazione o di non applicazione delle sanzioni;
- ✓ le eventuali procedure operative di nuova emanazione, modificate e/o integrate e gli eventuali aggiornamenti del sistema organizzativo dell'ente, rilevanti ai fini del Modello;
- ✓ ogni segnalazione avente ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico;
- ✓ le relazioni sulle attività di formazione aziendale pianificate;
- ✓ la relazione periodica in merito alla casistica degli infortuni sul lavoro, dei mancati infortuni, incidenti e delle malattie professionali per ciascun sito aziendale, con indicazione dei centri/reparti nei quali si sono verificati e delle cause che hanno cagionato tali infortuni;
- ✓ i verbali di sopralluogo delle autorità competenti che hanno evidenziato carenze organizzative con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.
- ✓ il riepilogo dei contenziosi in essere aventi ad oggetto la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto;
- ✓ i report di sintesi dei verbali che hanno evidenziato dei rilievi durante le visite ispettive effettuate dalle Autorità Pubbliche;
- ✓ la lista degli omaggi e delle spese di rappresentanza effettuati in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ l'elenco degli incarichi professionali e consulenze assegnate a terzi;
- ✓ l'elenco dei contratti di sponsorizzazione stipulati nel periodo.

- ***Segnalazioni:*** informazioni di ogni provenienza, anonime o meno, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello di iZiLove.

In ogni caso, i responsabili delle direzioni/funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare all'OdV ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte e le relative informazioni disponibili.

Le segnalazioni all'OdV devono essere effettuate in forma scritta ed inviate all'indirizzo di posta di posta elettronica certificata appositamente istituito odvizilove@legalmail.it o anche in forma anonima ed inviate per iscritto all'Organismo.

L'OdV della Fondazione agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.

L'OdV garantisce adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente. In tale ottica, iZiLove si è dotata, tra gli altri, di un canale di segnalazione che gestisce attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata garantendo la riservatezza del contenuto della segnalazione e del segnalante.

3.8. La disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *"whistleblowing"*)

Menzione a parte merita la normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, altresì nota come *"whistleblowing"*.

A far data dal 29 dicembre 2017, è infatti entrata in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La nuova legge, oltre ad innovare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico), estende per la prima volta la tutela del soggetto segnalante al settore privato intervenendo direttamente sul Decreto legislativo 231/01 attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (c. 2-bis, c. 2-ter e c. 2-quater) che impongono una serie di obblighi a carico delle società che si siano dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ed infatti, il ***c. 2-bis* del nuovo art. 6 D. Lgs. 231/01** stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere:

- uno o più canali – idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi - di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì previsto nello stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (cfr. *supra* par. 4.7).

Il ***c. 2-ter*** dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata, anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che dal segnalante anche, al suo posto, dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il ***c. 2-quater***, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di

controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro.

L'ente dovrà quindi agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente medesimo o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

3.9. Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio e nell'ambito della propria relazione annuale, il piano delle attività che intende svolgere nell'anno stesso al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- relazionare, nell'ambito della propria relazione annuale, circa lo stato di avanzamento del piano delle attività, unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso, nonché in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere di incontrare i consiglieri per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali è custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

(a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività emergano aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV condivida con i responsabili dei processi un piano delle azioni di miglioramento, con relativa tempistica, nonché il risultato di tale implementazione;

(b) segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

- ✓ acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- ✓ dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

Infine, nell'ambito delle attività di SNAITECH, l'OdV della Fondazione si coordina con gli altri OdV del Gruppo.

4 SISTEMA SANZIONATORIO

4.1. Principi generali

La Fondazione prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*, rispettivamente per i Soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti.

Ai sensi dell'articolo 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ai sensi dell'articolo 2095 c.c.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, da parte di dipendenti e/o di dirigenti dell'ente, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 2104 e 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dai relativi Controlli Aziendali sono assunti dall'ente in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni di carattere sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/01, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Il concetto di Sistema Sanzionatorio fa ritenere che l'ente debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

È stato pertanto predisposto un Sistema Sanzionatorio che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni del Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del Sistema Sanzionatorio richiesto dal D.Lgs. 231/01, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al Datore di Lavoro, riferito, ai sensi dell'articolo 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

4.2. Definizione di "violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce "violazione" del presente Modello:

a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle procedure organizzative interne, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;

b) la messa in atto di azioni ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle procedure organizzative interne, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;

c) l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle procedure organizzative interne che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.

Ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis lett. d) (introdotto ad opera della L. 30/11/2017 n. 291) sono sanzionabili anche le violazioni delle misure volte a tutelare il segnalante di condotte illecite o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. *whistleblowing*), ovvero abusi delle stesse posti in essere effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano poi infondate.

4.3. Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante all'ente e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto Destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 300/70 (di seguito anche "Statuto dei lavoratori") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

4.4. Le sanzioni

4.4.1. Criteri di correlazione

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli amministratori, dei dipendenti e dei Terzi come segue:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da iZiLove sia in forma scritta che verbale, nell'esecuzione di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio: violazione delle procedure, dei regolamenti, delle istruzioni interne scritte, dei verbali o del Codice Etico che integrino gli estremi della colpa lieve (violazione di lieve entità);
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro quale l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, dei comportamenti di cui al precedente *bullet*, commessi con dolo o colpa grave (violazione di grave entità);
- comportamenti tali da provocare un grave nocumento morale o materiale all'ente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quali l'adozione di comportamenti che integrino gli estremi di uno o più reati-presupposto o comunque diretti in modo non equivoco al compimento di tali reati (violazione di grave entità e con pregiudizio per la Fondazione).

Nello specifico, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora si tratti di violazioni:

- realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel documento di Sintesi del Modello (Parti Speciali A, B, C, D, E);
- idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anch'esse ordinate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora la violazione determini:

- una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'articolo 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'articolo 583, comma 2, c.p.;
- la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

4.4.2. Sanzioni applicabili a quadri e impiegati

Secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL "***Settori del commercio***", nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, il lavoratore, responsabile di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni del Modello, tenuto altresì conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- rimprovero verbale (violazioni di lieve entità);
- rimprovero per iscritto;
- multa non eccedente le quattro ore di retribuzione oraria;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
- licenziamento disciplinare per “giusta causa”.

4.4.3. Sanzioni applicabili ai dirigenti

Sebbene la procedura disciplinare *ex* articolo 7 della Legge 300/70 non sia applicabile ai dirigenti, è opportuno prevedere la garanzia procedurale prevista dallo Statuto dei Lavoratori anche ai dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, da parte dei medesimi, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e dell'eventuale reiterazione.

Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario, della posizione di garanzia e vigilanza sul rispetto delle regole stabilite nel Modello che caratterizza il rapporto tra l’ente e il dirigente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti applicabile all’ente, si procederà, nei casi di massima gravità, con il licenziamento con preavviso o con il licenziamento per giusta causa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l’ente, in attuazione del principio di proporzionalità della sanzione, si riserva la facoltà, per le violazioni meno gravi, di applicare la misura del rimprovero scritto o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci giorni.

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati all’ente da parte del dirigente.

4.4.4. Provvedimenti nei confronti di Amministratori

- **Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Revisore legale e l'intero CdA i quali adottano gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la segnalazione all’Organo Amministrativo di SNAITECH al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

- **Misure nei confronti del Revisore Legale**

In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore legale, l'OdV informa il CdA che potrà così determinarsi e adottare gli opportuni provvedimenti, ed eventualmente inoltrare opportuna segnalazione all’Organo Amministrativo di SNAITECH.

4.4.5. Procedura disciplinare per il personale dipendente

La Fondazione adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti e per l’irrogazione delle relative sanzioni, che rispetta le forme, le

modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dal CCNL "***Settori del commercio***", nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

In seguito al verificarsi di una possibile violazione del presente Modello e delle relative procedure, ai sensi del precedente punto 4.2, da parte di un dipendente, deve essere fatta tempestiva segnalazione dell'accaduto al CdA il quale valuta la gravità del comportamento segnalato al fine di stabilire se sia necessario formulare una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente interessato.

Nell'ipotesi in cui si valuti l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, il CdA contesta formalmente, mediante apposita Contestazione Disciplinare scritta, il comportamento disciplinarmente rilevante al dipendente interessato e lo invita a comunicare le proprie eventuali giustificazioni entro i 5 giorni successivi dalla ricezione della suddetta Contestazione.

La Contestazione Disciplinare scritta e le eventuali giustificazioni del dipendente interessato devono essere tempestivamente trasmesse per conoscenza all'OdV, il quale può esprimere un motivato parere in merito alla gravità dell'inadempimento e alle sanzioni da applicare.

Trascorsi almeno cinque giorni dalla consegna della Contestazione Disciplinare, il CdA tenuto conto del parere motivato, comunque non vincolante, dell'OdV, nonché delle eventuali giustificazioni del dipendente, decide se irrogare una sanzione tra quelle previste (ammonizione scritta, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 6 giorni lavorativi, e licenziamento), in funzione della gravità della violazione o dell'addebito contestato. Le eventuali sanzioni irrogate devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

Il funzionamento e la corretta applicazione dei Protocolli di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dal Consiglio di Amministrazione e dall'OdV.

4.4.6. Sanzioni applicabili a Terzi

L'ente, in caso di violazione del Modello, potrà:

- contestare l'inadempimento al Destinatario, con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico, se del caso concedendo un termine ovvero immediatamente;
- richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento;
- risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, *ex* artt. 1453 e 1455 c.c.

5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L’attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutata rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01.

Compete all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto dal presente Documento.

6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1. Diffusione del Modello

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure e dei controlli che devono seguire per adempiere correttamente ai propri compiti o agli obblighi contrattuali instaurati con l'ente.

Obiettivo di iZiLove è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai Soggetti Sottoposti ed ai Terzi, i quali si trovano ad operare – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di rapporti contrattuali.

A tal fine il Modello è permanentemente archiviato nell'apposito Archivio documentale, accessibile da parte di tutti i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti. In tale "Archivio", inoltre, sono disponibili tutte le informazioni ritenute rilevanti per la conoscenza dei contenuti del Decreto e delle sue implicazioni per iZiLove.

Per quanto attiene ai Terzi, un estratto del presente Documento viene trasmesso agli stessi con espresso obbligo contrattuale di rispettarne le relative prescrizioni.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, avvalendosi delle strutture competenti cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e degli impatti della normativa sull'attività di iZiLove;
- promuovere la formazione e la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei Destinatari.

6.2. Formazione del personale

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01. Tale conoscenza implica che venga fornito un quadro esaustivo della normativa stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello. Tutti i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti sono pertanto tenuti a conoscere, osservare e rispettare tali contenuti e principi, contribuendo alla loro attuazione.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello, del Codice Etico del Gruppo SNAITECH e dei Controlli Aziendali da adottare per un corretto svolgimento delle attività sono pertanto previste specifiche attività formative obbligatorie rivolte ai Soggetti Apicali ed ai Soggetti Sottoposti di iZiLove da erogare con differenti modalità, a seconda dei Destinatari ed in coerenza con le modalità di erogazione dei piani formativi in uso presso la Fondazione, eventualmente nell'ambito dei programmi formativi ideati e realizzati da SNAITECH.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia
(Artt. 24, 25 e 25 *decies* D.Lgs. 231/2001)

iZiLove Foundation

INDICE

1. Premessa - Nozione di "Pubblica Amministrazione", di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio" 3
2. I reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/01- Esempi delle modalità di commissione 5
3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24-25 e 25 *decies* del Decreto 17
4. Le aree a potenziale rischio reato diretto e le aree c.d. "strumentali" 17
4.1 Le Aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto. Le attività "sensibili", le potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i presidi di controllo esistenti 18
4.2 Le Aree potenzialmente a Rischio Reato Strumentali. Le attività "sensibili" ed i presidi di controllo esistenti 23
5. Principi e regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 26
5.1 Principi generali di comportamento 27
6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 30

1. Premessa - Nozione di "Pubblica Amministrazione", di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio"

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche i "***Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia***") e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dagli amministratori e dai componenti degli altri organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti di iZiLove Foundation (di seguito anche iZiLove), ovunque essi operino, nonché dai collaboratori e consulenti esterni, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Fondazione, dai fornitori e da coloro che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non contrattuale (es. licenze, autorizzazioni) con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "P.A.") e con soggetti ad essa assimilati in nome e/o per conto o su incarico della Fondazione (qui di seguito i "Destinatari").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, organismi di vigilanza o di controllo, ecc.).

L'art. 357 c.p. definisce come pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificando che "*agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autorizzativi e certificativi*".

I 'pubblici poteri' qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa'.

Il potere legislativo trova la sua connotazione nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario consiste nell'applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie.

I poteri riconducibili alla **"*pubblica funzione amministrativa*"**, sono il potere deliberativo, il potere autorizzativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- ***Potere deliberativo della P.A.***: è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*", e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di un Bando di aggiudicare una gara ad un partecipante;

- ***Potere autoritativo della P.A.***: si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

- ***Potere certificativo della P.A.***: si concretizza nell'attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di "***incaricato di un pubblico servizio***" (di seguito "Incaricato di Pubblico Servizio") a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di Incaricato di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Nella concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio è quindi chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento delle potestà pubbliche.

2. I reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/01- Esempi delle modalità di commissione

Viene riportato di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/01 (qui di seguito anche il "Decreto"), unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. *2 c*.p.):**

"I. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

III. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro Ente Pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli Enti Pubblici competenti, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per l'ente o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.):**

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.):**

"I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

III. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

IV. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.):**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle

Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.):**

"I. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

II. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

- **Concussione (art. 317 c.p.):**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno all'indebita dazione o promessa di denaro o di altre utilità.

I reati di corruzione propria e impropria

I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio[4] riceva per sé o per un terzo, ovvero accetti la promessa, denaro o altra utilità.
Prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012, il codice penale distingueva tra:
1) reato di corruzione per un atto di ufficio *ex* art. 318 c.p. (c.d. corruzione impropria), ove il fatto incriminato al comma primo era quello del "pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa" (c.d. corruzione impropria antecedente) e, al comma secondo, quello del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto" (c.d. corruzione impropria susseguente).
2) reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio *ex* art. 319 c.p. (c.d. corruzione propria) ove il fatto incriminato era ed è a tutt'oggi, quello del *"pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa"*.
La L. 190/2012 ha comportato importanti innovazioni per quanto riguarda la fattispecie di corruzione c.d. impropria di cui all'art. 318 c.p.: quella più evidente è che, ad oggi, lo stesso non è più rubricato come "Corruzione per un atto di ufficio", bensì nella formula più ampia **"Corruzione per l'esercizio della funzione"**. Si tratta di un'innovazione sostanziale: attualmente, l'art. 318 c.p. dispone che *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni"*: si nota quindi che:

- è venuta meno la distinzione tra corruzione impropria antecedente e susseguente;
- non è più necessaria la sussistenza di un collegamento tra l'utilità o la promessa ricevuta e uno specifico atto dell'ufficio (da adottare o già adottato), configurandosi la fattispecie anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si sia concretata in uno specifico atto;
- nel nuovo testo, il termine "retribuzione" è stato sostituito dalla locuzione "denaro o altra utilità": attualmente, quindi, si presume venuta meno la necessità che sussista una proporzionalità, un vero e proprio rapporto "sinallagmatico", tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

[4] Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del d.lgs. 231/2001: "*Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

Il reato si configura attraverso l'erogazione (o l'accettazione di promessa di erogazione) di una indebita retribuzione, in denaro o sotto forma di altra utilità, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (qualora quest'ultimo rivesta la qualità di pubblico impiegato: si veda l'art. 320 c.p.) affinché lo stesso compia un atto rientrante nell'esercizio delle sue funzioni.

L'erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenze.

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalità attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento all'indebita retribuzione, la corresponsione di omaggi e regali, ovvero l'assunzione di personale o ancora la selezione di fornitore indicati dal Pubblico Ufficiale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 – 319-*bis* c.p.):**

  - **Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:**

    "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

  - **Articolo 319-bis - Circostanze aggravanti:**

    "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

    Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

    Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.):**

"I. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

II. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.".

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (per esempio in un procedimento civile, instaurato per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o in un procedimento penale, ovvero in un procedimento amministrativo, a seguito all'eventuale aggiudicazione di una licenza commerciale poi impugnata), un amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Società o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* c.p.):**

"I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

II. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Il reato si configura con la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, anche laddove la suddetta promessa/dazione sia stata da essi indotta.

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):**

"I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):**

"I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.):**

"I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

La L. 9 gennaio 2019 n. 3 ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5ter e 5quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020, come vedremo di qui appresso, ha invece introdotto il comma 5 *quinquies* che amplia la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)**

"I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

Come noto, l'art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene sostanzialmente gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p..

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (il riferimento, nella formulazione precedente, era alla remunerazione per un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando una conoscenza che nei fatti non ha). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:
- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Ne consegue pertanto che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, rileva la condotta dei soggetti apicali o soggetti sottoposti, non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

***

Si rappresenta, per completezza, che gli artt. 24 e 25 del Decreto hanno subito un'ulteriore integrazione a seguito dell'emanazione del D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - che ha inserito nel catalogo dei reati ex Decreto 231/2001 le fattispecie penali sotto elencate e sinteticamente delineate, le quali, occorre precisarlo sin da subito, tenuto conto dell'attività svolta dalla Fondazione, non appaiono rilevare concretamente ai fini di una responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001.

1) **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.): il reato si configura nei casi in cui il privato, con dolo, realizzi un comportamento fraudolento nell'esecuzione dei contatti di pubblica fornitura o comunque nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

2) **Frode in agricoltura** (art. 2 della L. n.898/1986): si tratta di una frode realizzata, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, in danno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

3) Con specifico riferimento, inoltre, alle fattispecie di peculato ed abuso d'ufficio qui di seguito riportate, deve evidenziarsi che esse rilevano sotto il profilo della responsabilità degli enti esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

Peculato (art. 314 cp): si tratta di un delitto c.d. proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, figure disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.
Secondo un orientamento ormai pacifico il peculato è un reato di natura plurioffensiva in quanto, oltre a incidere sul patrimonio del soggetto leso, offende il buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Sotto un profilo oggettivo, la condotta punita consiste nell'appropriazione indebita da parte dei soggetti sopra menzionati di denaro o altra cosa mobile altrui di cui questi hanno il possesso o disponibilità in ragione delle funzioni pubbliche svolte.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.): si tratta di una fattispecie meno grave di peculato che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della propria attività pubblicistica, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità che per errore vengono a questi consegnati ovvero resi disponibili.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): analogamente alle ipotesi precedenti, l'abuso d'ufficio è un delitto c.d. proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio, figure come detto disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.
Il reato in analisi è stato modificato dal Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni, ancora in fase di conversione) laddove in luogo della "vecchia" **violazione "di norme di legge e di regolamento"** è stata introdotta la **violazione "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".**
Nelle restanti parti la norma rimane invariata, essendo prevista ai fini della sua configurabilità la realizzazione di due eventi alternativi: un ingiusto vantaggio patrimoniale che il reo procura a sé o ad altri ovvero un danno ingiusto arrecato ad altri.
Resta pure invariato il dolo della fattispecie, individuato dal legislatore con il dolo intenzionale.

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24-25 e 25 *decies* del Decreto

Per il dettaglio delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 a carico della Fondazione qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi alla stessa un interesse o un vantaggio, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

4. Le aree a potenziale rischio reato diretto e le aree c.d. "strumentali"

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale (ad es. licenze, autorizzazioni) con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, iZiLove ha provveduto ad individuare le aree a rischio reato costituite da:

- aree a rischio "***reato diretto***", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione (qui di seguito "***Aree a Rischio Reato Diretto***");

- aree a rischio c.d. "***strumentali***" alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia aree che, comportando la gestione di strumenti di tipo finanziario o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle Aree a Rischio Reato Diretto attraverso la creazione di fondi o provviste (qui di seguito "***Aree a Rischio Reato Strumentali***").

In considerazione delle attività di iZiLove e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione sono state individuate le Aree a Rischio (Diretto e Strumentali) sotto indicate. Si fa presente che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima categoria.

Aree a Rischio Reato Diretto:

a) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

b) Gestione dei finanziamenti pubblici;

c) Gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Aree a Rischio Reato Strumentali:

- ***Gestione dei flussi finanziari;***

- ***Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;***
- ***Realizzazione delle iniziative a scopo benefico.***

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione di iZiLove sia dall'Organismo di Vigilanza che dagli altri organi di controllo della Fondazione per effetto dell'evoluzione dell'attività e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

4.1 Le Aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto. Le attività "sensibili", le potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i presidi di controllo esistenti

Nell'ambito di ciascuna Area a "Rischio Reato Diretto", gestita totalmente o parzialmente da iZiLove, sono state individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle Aree a Rischio.

Invece, nell'ambito di ciascuna Area a Rischio Reato Diretto o Strumentale, esternalizzata a SNAITECH, sono state individuate le relative attività "sensibili" e i principali controlli preventivi posti in essere in relazione alle aree "a rischio", o porzioni di esse, esternalizzate.

a) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- **Attività sensibili:**

  - ✓ Collaborazione con Enti Pubblici;
  - ✓ Gestione delle verifiche, ispezioni e controlli della Pubblica Amministrazione.

- **Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:**

  - ✓ ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio.
  - ✓ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  - ✓ ***Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un pubblico ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, su induzione da parte di quest'ultimo, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  - ✓ ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento

di un atto d'ufficio da parte di un pubblico impiegato, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di Incaricato di Pubblico Servizio.

- ✓ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- ✓ ***Traffico di influenze illecite (art. 346* bis *c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un terzo soggetto che vanti relazioni (vere o anche solo asserite) con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, dell'invito a mantenere un comportamento improntato a criteri di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con qualsiasi Autorità Pubblica;
- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, del divieto di erogare indebitamente denaro o altra utilità a qualsiasi esponente pubblico;
- ✓ Chiara identificazione del nominativo del/dei referente/i di progetto e verifica della legittimazione degli stessi a rappresentare l'ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione dell'iniziativa che si intende realizzare;
- ✓ Verifica della adeguatezza e della completezza della lettera di intenti proveniente dall'Ente pubblico in cui vengono quantificate le risorse da erogare e le specifiche finalità;
- ✓ Formale identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ Identificazione dei soggetti autorizzati a gestire il rapporto con gli enti competenti nel caso di eventuali visite ispettive;

b) Gestione dei finanziamenti pubblici. Attività sensibili:

- ✓ Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati;

- ✓ Rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati.

- **Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:**

  - ✓ ***Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 c.p.):*** Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
  - ✓ ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):*** Mancato utilizzo o destinazione ad altri impieghi dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee.
  - ✓ ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):*** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee.
  - ✓ ***Concussione (art. 317 c.p.):*** Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno all'indebita dazione o promessa di denaro o di altre utilità.
  - ✓ ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio.
  - ✓ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  - ✓ ***Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un pubblico ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, su induzione da parte di quest'ultimo, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  - ✓ ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, effettuata anche mediante un consulente legale o un terzo, al fine di favorire la Società, ovvero per danneggiare un'altra parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo.
  - ✓ ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio da parte di un pubblico impiegato, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di Incaricato di Pubblico Servizio.
  - ✓ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.

- ✓ ***Traffico di influenze illecite (art. 346* bis *c.p):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un terzo soggetto che vanti relazioni (vere o anche solo asserite) con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, dell'invito a mantenere un comportamento improntato a criteri di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con qualsiasi Autorità Pubblica;
- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, del divieto di erogare indebitamente denaro o altra utilità a qualsiasi esponente pubblico;
- ✓ Identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione del processo di richiesta di finanziamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Identificazione dei soggetti autorizzati a gestire i finanziamenti;
- ✓ Verifica di adeguatezza della documentazione predisposta per la richiesta di finanziamenti pubblici.

c) Gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie

- **Attività sensibili**

- ✓ Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi:
- ✓ Gestione dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ecc.), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- ✓ Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

- **Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati**

- ✓ ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***: Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, effettuata anche mediante un consulente legale o un terzo, al fine di favorire la Società, ovvero per danneggiare un'altra parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo.
- ✓ ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*****:** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio.
- ✓ ***Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un pubblico ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, su induzione da parte di quest'ultimo, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- ✓ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*****:** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- ✓ ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*****:** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio da parte di un pubblico impiegato, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di Incaricato di Pubblico Servizio.
- ✓ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***: Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- ✓ ***Traffico di influenze illecite (art. 346* bis *c.p.):*** Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un terzo soggetto che vanti relazioni (vere o anche solo asserite) con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.
- ✓ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):*** Il reato previsto potrebbe dirsi integrato qualora un soggetto riferibile alla Società (ivi inclusi i consulenti legali esterni che agiscono in nome e per conto della Società) ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (es. testimonianze) a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, dell'invito a mantenere un comportamento improntato a criteri di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con qualsiasi Autorità Pubblica;
- ✓ Previsione, all'interno del Codice Etico, del divieto di erogare indebitamente denaro o altra utilità a qualsiasi esponente pubblico;
- ✓ Informativa regolare e periodica verso il CdA in merito ai contenziosi in essere.

4.2 Le Aree potenzialmente a Rischio Reato Strumentali. Le attività "sensibili" ed i presidi di controllo esistenti

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio utilizzata per l'individuazione delle Aree a Rischio Reato Diretto, sono state identificate le Aree qualificabili come strumentali alla commissione di possibili reati. Nell'ambito di ciascuna Area a Rischio Reato Strumentale sono state individuate le relative attività sensibili. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna Area a Rischio Reato Strumentale.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

a) Gestione dei flussi finanziari

- **Attività sensibili**

  - ✓ Gestione delle attività di apertura, modifica e chiusura dei conti correnti bancari;
  - ✓ Contabilizzazione e riconciliazione dei conti correnti;
  - ✓ Definizione dello scadenzario delle erogazioni da effettuare agli enti terzi;
  - ✓ Gestione dei pagamenti extra scadenziario;
  - ✓ Autorizzazione dei pagamenti;
  - ✓ Gestione delle registrazioni contabili.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Strumentale e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Sottoscrizione, da parte del procuratore abilitato, della documentazione necessaria all'apertura, modifica e chiusura di un conto corrente bancario;

- ✓ Predisposizione di una lista dettagliata delle erogazioni da effettuare in favore degli enti terzi con indicazione degli importi e delle relative modalità di pagamento;
- ✓ Verifica preliminare tra lo scadenzario dei pagamenti e i dati da caricare in home banking;
- ✓ Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni di pagamento/Modelli F24;
- ✓ Verifica di completezza e accuratezza delle registrazioni contabili effettuate;

b) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi

- **Attività sensibili:**

- ✓ Rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi ed emissione della richiesta di acquisto;
- ✓ Selezione, valutazione e qualifica del fornitore;
- ✓ Emissione ed autorizzazione dell'ordine di acquisto;
- ✓ Negoziazione e stipula del contratto con il fornitore;
- ✓ Gestione anagrafiche fornitori;
- ✓ Ricevimento del bene e/o consuntivazione del servizio;
- ✓ Contabilizzazione delle fatture passive.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Strumentale e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ Formalizzazione delle Richieste di Acquisto;
- ✓ Verifica di correttezza e congruità tra la RdA e l'OdA;
- ✓ Formale sottoscrizione del contratto con il fornitore da parte di adeguati livelli autorizzativi, sulla base del sistema di deleghe e procure in essere;

- ✓ Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto (incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo);
- ✓ Controlli di completezza e accuratezza dell'inserimento dei dati del fornitore nella relativa anagrafica a sistema, nonché di corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione di supporto;
- ✓ Esistenza di controlli di corrispondenza della merce/servizio ricevuto (tipologia e quantità) con quanto riportato nell'OdA, nel DDT e nel contratto;
- ✓ Esistenza di controlli volti a verificare la corrispondenza tra il bene / servizio ricevuto dal fornitore rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto, anche ai fini del rilascio del benestare al pagamento;
- ✓ Esistenza di controlli volti a garantire la coerenza delle fatture passive con la registrazione contabile;

c) Realizzazione delle iniziative a scopo benefico.

- **Attività sensibili**

- ✓ Individuazione dei soggetti (enti, associazioni, etc.) interessati alla realizzazione congiunta di iniziative benefiche;
- ✓ Individuazione del/dei referente/i di progetto presso il soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
- ✓ Redazione e approvazione del programma delle iniziative da realizzare e del rendiconto delle iniziative portate a termine;
- ✓ Erogazione delle risorse nei confronti del soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
- ✓ Monitoraggio sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa e controllo della rendicontazione.

- **Presidi di controllo esistenti:**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Individuazione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione delle iniziative benefiche tra enti, associazioni etc. che abbiano quale proprio oggetto sociale la promozione di attività di solidarietà sociale, che siano effettivamente operanti nel settore e che siano dotati della struttura organizzativa idonea per il perseguimento degli scopi prefissati;
- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo agli enti cointeressati e ai soggetti ad essi riconducibili;
- ✓ Effettuazione di controlli volti ad accertare l'assenza di qualunque cointeressenza dei referenti di progetto nella realizzazione dell'iniziativa condivisa;
- ✓ Precisa rappresentazione all'interno de rendiconto annuale delle iniziative portate a termine nel corso del precedente esercizio;
- ✓ Indicazione, all'interno dello stesso rendiconto di eventuali iniziative che non siano state condotte a termine (indicando, in tal caso, le ragioni della mancata realizzazione);
- ✓ Adeguata predisposizione del programma delle iniziative da realizzare nell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del CdA;
- ✓ Dettagliata indicazione delle somme erogate agli enti destinatari e dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, unitamente all'indicazione dell'eventuale scostamento tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti.

5. Principi e regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutte le attività ricomprese nelle Aree a Rischio Reato Diretto e Strumentali devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di iZiLove nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, e tracciabilità.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli organi della Fondazione, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- le procedure e le linee guida di iZiLove nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

5.1 Principi generali di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure e del Codice Etico del Gruppo SNAITECH.

Come stabilito dal Codice Etico, i rapporti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Fondazione ad una delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25*decies* del Decreto;

- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25*decies* del Decreto;

- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, ecc.) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Fondazione;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio della società; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- promettere, offrire o acconsentire alla distribuzione di omaggi e regalie non dovuti ovvero che non siano di modico valore;

- destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ottenuti da organismi pubblici nazionali o comunitari ad attività diverse rispetto a quelle originariamente pattuite;

- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse con la Fondazione, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse della stessa, nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;

- esibire dichiarazioni, documenti, dati e informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri;

- esibire dichiarazioni, documenti, dati, informazioni volutamente artefatti o incompleti per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche o contributi o finanziamenti agevolati;

- coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;

- indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;

- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

A tal fine, è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH, secondo cui è espressamente vietato:

  - ✓ tenere qualsiasi comportamento che possa esercitare illecite pressioni o comunque influenzare impropriamente le attività e l'indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi, così come qualsiasi condotta che sia finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a iZiLove con lo scopo di conseguire un vantaggio o interesse della Fondazione, o che comunque persegua finalità vietate dalla legge o dal Codice Etico;

  - ✓ offrire, direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi a funzionari della Pubblica Amministrazione, o a loro parenti, sia italiani che in altri Paesi, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale od omaggi di modico valore e comunque nel rispetto delle leggi;

  - ✓ offrire od accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;

  - ✓ proporre opportunità d'impiego o di qualunque altra natura che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

  - ✓ sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti.

- presentare le comunicazioni dovute e gli eventuali documenti richiesti da membri della Pubblica Amministrazione o da soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in modo completo, veritiero e tempestivo;

- adottare un comportamento improntato ai principi di diligenza, onestà, trasparenza, competenza, conformità alla legge, buona fede, massima correttezza ed integrità in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività della Fondazione;

- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

- operare, in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della legge e delle prescrizioni di cui al presente modello e tenere condotte collaborative al fine di non ostacolare o ritardare l'esercizio delle relative funzioni, anche in sede di eventuali ispezioni;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di irregolarità.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi della Fondazione l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici o a campione sulle attività connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Parte Speciale B

Reati Societari
(Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001)

iZiLove Foundation

INDICE

1. Premessa 3
2. I delitti di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 – Esempi delle modalità di commissione 4
3. Le sanzioni previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 12
4. Le Aree a potenziale Rischio Reato 12
5. Norme generali di comportamento nelle aree a rischio 19
6. Compiti dell'OdV 19

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/01, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni.

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti-amministratori, dirigenti e dipendenti di iZiLove Foundation anche per il tramite di fornitori o consulenti e che svolgono la propria prestazione all'interno della Fondazione, con particolare riguardo ad eventuali condotte poste in essere nell'ambito di società del Gruppo SNAITECH, per il tramite della struttura di iZiLove, da parte di soggetti che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle Aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2. I delitti di cui all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01 – Esempi delle modalità di commissione

L'articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/01 richiama i Reati Societari, di seguito, elencati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629– *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta da iZiLove e dalle società del Gruppo, la Fondazione ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Con l'entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69, il reato è stato trasformato da contravvenzione a delitto, essendo stata prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

Si precisa che:

- nella nozione di "*comunicazione sociale*" rientrano tutte quelle dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-*ter* - 2504-*novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-*bis* c.c.;

- la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato;

- la recente eliminazione (ad opera della L. 69/15) dell'espressione letterale "*ancorché oggetto di valutazione*" riferita ai fatti materiali non rispondenti al vero è indice della volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- i fatti materiali falsi o omessi devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;

- con l'introduzione *ex novo* dell'avverbio "*consapevolmente*", la norma richiede ora - sotto il profilo dell'elemento soggettivo - una consapevolezza piena e certa dell'esposizione non conforme al vero o falsa per reticenza;

- la pena della reclusione da uno a cinque anni si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.):**

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni di reclusione). La pena sopra esposta si applica anche nei riguardi di società non assoggettabili alla disciplina del fallimento.

Per quanto riguarda la lieve entità, questa viene valutata dal Giudice tenuto conto della natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio dal Giudice.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.):**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La rubrica di tale reato è stata modificata dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 e tale non riguarda più le "*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori"* ma le false comunicazioni sociali commesse esclusivamente da società quotate e da altre società ad esse equiparate espressamente indicate al comma II del suddetto articolo.

È prevista la pena della reclusione (da tre a otto anni) nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, che nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

Si precisa che:

- nella nozione di "*comunicazione sociale*" rientrano tutte quelle dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-*ter* - 2504-*novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-*bis* c.c.;

- la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;

- la recente eliminazione (ad opera della L. 69/15) dell'espressione letterale "*ancorché oggetto di valutazione*" riferita ai fatti materiali non rispondenti al vero è indice della volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione

- con l'introduzione *ex novo* dell'avverbio "*consapevolmente*", la norma richiede ora - sotto il profilo dell'elemento soggettivo - una consapevolezza piena e certa dell'esposizione non conforme al vero o falsa per reticenza;

- rispetto alla formulazione antecedente alla novella introdotta con L. 69/15, è stato eliminato l'evento di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori; ai fini della punibilità della condotta, essendo un reato di pericolo, non è più necessario che tale danno si verifichi.

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive, per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):**

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento - realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici - delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi Sociali (ad esempio, Sindaco Unico/Collegio Sindacale).

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione contenuta nel comma 2.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

La norma disciplina un reato di natura dolosa proprio degli amministratori e tutela l'interesse alla integrità ed effettività del capitale sociale, con garanzia dei creditori e dei terzi.

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono ai soci

gli apporti destinati a far parte del capitale sociale ovvero liberano gli stessi soci dall'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Il reato può essere realizzato attraverso due modalità di condotta:

- la restituzione dei conferimenti ai soci, che comporta uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito e può avvenire in modo palese, con trasferimento dell'oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo, oppure, in forma simulata (sia totale che parziale), qualora avvenga un pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato oppure, ancora, con qualsiasi comportamento che possa integrare gli estremi di altre figure di reato (ad esempio, una distribuzione di utili fittizia o di acconti dividendo effettuata con somme indebitamente prelevate dal capitale sociale);

- la liberazione dell'obbligo di eseguire i conferimenti, che impedisce la regolare costituzione del capitale.

Oggetto di restituzione sono i conferimenti, cioè gli apporti patrimoniali (prestazioni in denaro, crediti e beni in natura) cui i soci si sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):**

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge esser distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La disposizione, che disciplina un reato proprio degli amministratori, mira a tutelare i creditori sociali dalla "*menomazione delle loro garanzie, costituite dal capitale e dalle riserve obbligatorie*"[1].

"*La condotta di ripartizione indica un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto*"[2].

[1] Musco, *I nuovi reati societari*, Milano, pag. 164.
[2] Napoleoni, *La tutela penale del capitale sociale e delle riserve*, in *Trattato diretto da Galgano*, XXV, pag. 232.

Oggetto materiale del riparto sono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti[3] o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite[4].

Il reato è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.

Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

A differenza delle altre fattispecie di cui alla presente parte speciale, il reato di corruzione tra privati (così come quello di istigazione alla corruzione tra privati) è rilevante per iZiLove in via

[3] Si noti che "*la dottrina civilistica è concorde nel ritenere che per integrare il reale conseguimento, presupposto della distribuibilità dell'utile, l'utile stesso non necessariamente deve essere «liquido», essendo sufficiente che sia «effettivo»*" (L. Alibrandi, *sub art. 2627 c.c.*, in *I Reati Societari, Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio*, a cura di A. Lanzi e A. Cadoppi, Milano, 2007, pag. 118

[4] Tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite, si possono annoverare: (i) riserva legale (art. 2430 c.c.); (ii) riserva di sovrapprezzo azioni nei limiti stabiliti dallo stesso articolo (art. 2431 c.c.); (iii) riserva *ex* art. 2423, 4° comma, c.c.; (iv) riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione (art. 2426, n. 8-*bis*), c.c.); (v) riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, 3° comma, c.c.); (vi) riserve costituite in esecuzione dell'art. 2426, 2° comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

diretta ed immediata, anche a seguito delle novità introdotte con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che ha recepito la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, modificando la fattispecie e rendendola rilevante anche in relazione a *"società o enti privati"*, ivi incluse – perciò – anche le fondazioni senza scopo di lucro qual è iZiLove Foundation.

Deve rimarcarsi come, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, rilevi ovviamente solo la fattispecie di corruzione tra privati c.d. "attiva", vale a dire quella prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.

È, infatti, punibile ai sensi del D.Lgs. 231/01 la società o l'ente privato a cui appartiene colui il quale, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (di società o enti privati):

1. un amministratore;
2. un direttore generale;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui ai precedenti punti;
7. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

L'offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

In relazione alla fattispecie di reato prevista dall'art. 2635, sotto il profilo giuridico si sottolinea, quindi, come ai fini della punibilità della condotta sia necessario che il soggetto corrotto rientri nell'ambito dei soggetti indicati all'art. 2635 comma 1 e 2 c.c. (es. amministratore di una società di capitali e soggetti sottoposti alla sua direzione o vigilanza).

Occorre in ultimo segnalare che, a far data dall'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti") è stato abrogato il previgente 5 comma, che prevedeva la punibilità a querela delle condotte di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)** [5]**:**

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al

[5] Si veda la nota precedente.

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.".

Lo stesso Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che come detto ha riformulato il delitto di corruzione tra privati, ha introdotto la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635*bis* c.c., inserendola nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

Detta ultima fattispecie, nei suoi tratti essenziali, ricalca quella di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., differendone solo per la mancata verificazione dell'evento: nel caso di specie, infatti, il fatto corruttivo non si verifica in ragione della mancata accettazione dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità.

Anche in questo caso, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti") ha provveduto ad abrogare il previgente 3 comma, che prevedeva la punibilità a querela delle condotte di istigazione alla corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi anche questo reato è perseguibile d'ufficio.

3. Le sanzioni previste dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01

Per il dettaglio delle sanzioni previste dall'articolo 25-*ter* a carico della Fondazione qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi alla stessa un interesse o un vantaggio, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

4. Le Aree a potenziale Rischio Reato

In quanto Fondazione – e non già, invece, società commerciale avente per oggetto l'esercizio di un'attività economica – deve escludersi che iZiLove Foundation sia direttamente esposta al rischio di verificazione della maggior parte dei reati societari di cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile (fanno eccezione, come premesso, i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c., che sono punibili laddove commessi da soggetti riconducibili a *"società o enti privati"*).

Occorre tener presente, ad ogni modo, che la realtà della Fondazione è strettamente connessa a quella di SNAITECH, e in generale alle altre società del Gruppo; conseguentemente, nell'ambito della presente parte speciale si ritiene opportuno individuare sia i reati a rischio di verificazione nell'ambito esclusivo della Fondazione, sia i reati societari che potrebbero verificarsi nell'ambito delle società del gruppo attraverso lo svolgimento delle attività proprie della Fondazione.

Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione, sono state individuate delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato", ossia dei settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato in analisi. In particolare:

- **Realizzazione delle iniziative a scopo benefico;**
- **Gestione del contenzioso e rapporti con le Autorità Giudiziarie;**
- **Contabilità generale e bilancio;**
- **Approvvigionamento di beni e servizi;**
- **Gestione dei flussi finanziari.**

Nell'ambito di dette aree si individuano di seguito **le attività sensibili** che potrebbero essere interessate dalla verificazione dei reati di cui all'art. 25 – *ter* del Decreto nonché i relativi **presidi di controllo.** Si precisa, per completezza, che molte delle attività ricomprese all'interno delle predette aree risultano essere esternalizzate al SNAITECH.

A) Realizzazione delle iniziative a scopo benefico

- **Attività sensibili**

✓ Individuazione dei soggetti (enti, associazioni, etc.) interessati alla realizzazione congiunta di iniziative benefiche;
✓ Individuazione del/dei referente/i di progetto presso il soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
✓ Redazione e approvazione del programma delle iniziative da realizzare e del rendiconto delle iniziative portate a termine;
✓ Erogazione delle risorse nei confronti del soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
✓ Monitoraggio sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa e controllo della rendicontazione.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

✓ **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)**: contabilizzazione nel bilancio di SNAITECH o di altre società del Gruppo – mediante operazioni simulate - di elementi passivi fittizi contabilizzati come erogazioni in favore di iZiLove Foundation.
✓ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, di SNAITECH o di altre società del gruppo attraverso operazioni compiute avvalendosi della struttura operativa della Fondazione.
✓ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** restituzione dei conferimenti ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;
✓ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** illegale ripartizione degli utili o delle riserve ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;

- ✓ **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 *bis* c.c.):** offerta o promessa di denaro ad Amministratori, Direttori Generali o Dirigenti di società o altri enti privati per indurre gli stessi soggetti a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Individuazione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione delle iniziative benefiche tra enti, associazioni etc. che abbiano quale proprio oggetto sociale la promozione di attività di solidarietà sociale, che siano effettivamente operanti nel settore e che siano dotati della struttura organizzativa idonea per il perseguimento degli scopi prefissati;
- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo agli enti cointeressati e ai soggetti ad essi riconducibili;
- ✓ Effettuazione di controlli volti ad accertare l'assenza di qualunque cointeressenza dei referenti di progetto nella realizzazione dell'iniziativa condivisa;
- ✓ Precisa rappresentazione all'interno del rendiconto annuale delle iniziative portate a termine nel corso del precedente esercizio;
- ✓ Indicazione, all'interno dello stesso rendiconto, di eventuali iniziative che non siano state condotte a termine (specificando, in tal caso, le ragioni della mancata realizzazione);
- ✓ Adeguata predisposizione del programma delle iniziative da realizzare nell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del CdA;
- ✓ Dettagliata indicazione delle somme erogate agli enti destinatari e dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, unitamente all'indicazione dell'eventuale scostamento tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti.

B) Contenzioso e rapporti con le Autorità Giudiziarie

- **Attività sensibili**

- ✓ Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e / o per conto della Fondazione;
- ✓ Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 *bis* c.c.):** offerta o promessa di denaro ad Amministratori, Direttori Generali o Dirigenti di società o altri enti privati per indurre gli stessi alla composizione di eventuali e/o alla

sottoscrizione di accordi transattivi a condizioni particolarmente vantaggiose per la Fondazione.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ è sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Fondazione o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- ✓ i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la PA nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- ✓ il Responsabile identificato informa l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- ✓ è garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- ✓ la documentazione è conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

C) Contabilità generale e bilancio

- **Attività sensibili**

- ✓ Gestione della contabilità generale
- ✓ Elaborazione e predisposizione del bilancio.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)**: contabilizzazione nel bilancio di SNAITECH o di altre società del Gruppo – mediante operazioni simulate - di elementi passivi fittizi contabilizzati come erogazioni in favore di Izi Love Foundation.
- ✓ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, di SNAITECH o di altre società del gruppo attraverso operazioni compiute avvalendosi della struttura operativa della Fondazione.
- ✓ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** restituzione dei conferimenti ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata

attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;

- ✓ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** illegale ripartizione degli utili o delle riserve ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- ✓ Con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
- ✓ Corretta e tempestiva registrazione di ogni operazione/transazione realizzata dalla Fondazione, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- ✓ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- ✓ Rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla;
- ✓ Trasmissione della bozza del bilancio e degli altri documenti contabili agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- ✓ Previsione di verifiche periodiche sui documenti contabili.

D) Approvvigionamento di beni e servizi

- **Attività sensibili**

- ✓ Rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi ed emissione della richiesta di acquisto;
- ✓ Selezione, valutazione e qualifica del fornitore;
- ✓ Emissione ed autorizzazione dell'ordine di acquisto;
- ✓ Negoziazione e stipula del contratto con il fornitore;
- ✓ Gestione anagrafiche fornitori;
- ✓ Ricevimento del bene e/o consuntivazione del servizio.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 *bis* c.c.):** individuazione di uno specifico fornitore ed effettuazione di acquisti di beni o servizi su indicazione di un Amministratore, Direttore Generale o Dirigente di una società terza quale prezzo della condotta corruttiva.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ le richieste di acquisto sono autorizzate da personale con idonei poteri, diverso da coloro che eseguono materialmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ la documentazione inerente gli acquisti deve dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ✓ l'approvvigionamento di beni o servizi è disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale sono chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella selezione di fornitori è richiesto un numero idoneo di offerte;
- ✓ nella scelta del fornitore sono preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- ✓ sono immediatamente segnalate all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Fondazione da questi soggetti;
- ✓ gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- ✓ l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie deve sempre avere una causale espressa ed è documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

E) Gestione dei flussi finanziari

- **Attività sensibili**

- ✓ Contabilizzazione e riconciliazione delle operazioni sui conti correnti;
- ✓ Autorizzazione dei pagamenti
- ✓ Gestione delle registrazioni contabili

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)**: contabilizzazione nel bilancio di SNAITECH o di altre società del Gruppo – mediante operazioni simulate - di elementi passivi fittizi contabilizzati come erogazioni in favore di Izi Love Foundation.
- ✓ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** restituzione dei conferimenti ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;
- ✓ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** illegale ripartizione degli utili o delle riserve ai soci di SNAITECH o di altre società del Gruppo, eventualmente in forma simulata attraverso la struttura della Fondazione, mediante l'erogazione di denaro a enti o associazioni loro riconducibili per la realizzazione di iniziative benefiche inesistenti;
- ✓ **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 *bis* c.c.):** offerta o promessa di denaro ad Amministratori, Direttori Generali o Dirigenti di società o altri enti privati per indurre gli stessi soggetti a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Sottoscrizione, da parte del procuratore abilitato, della documentazione necessaria all'apertura, modifica e chiusura di un conto corrente bancario;
- ✓ Verifica preliminare tra lo scadenzario dei pagamenti e i dati da caricare in home banking;
- ✓ Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni di pagamento;
- ✓ Verifica di completezza e accuratezza delle registrazioni contabili effettuate a sistema.

- ✓ Obbligo di tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, in modo da consentire la successiva verifica dei processi di decisione e autorizzazione dei pagamenti;
- ✓ Conservazione della documentazione a sostegno dell'operazione compiuta, in maniera tale da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni e sulle caratteristiche dell'operazione stessa, nonché sull'individuazione dei soggetti che l'hanno eseguita e/o che hanno concesso le autorizzazioni o effettuato le verifiche.

5. Norme generali di comportamento nelle aree a rischio

Tutte le attività ricomprese nelle suddette Aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di iZiLove, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- le procedure e le linee guida di iZiLove, il sistema di procure e deleghe nonché tutta la documentazione attinente il sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in analisi, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari nei limiti evidenziati nei paragrafi precedenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo all'organo amministrativo della Fondazione l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici o a campione sulle attività connesse ai reati di cui alla presente sezione al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole

prescritte dal Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.
L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Parte Speciale C

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01)

iZiLove Foundation

INDICE

1. Premessa 3
2. I delitti di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 4
3. Le sanzioni previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 9
4. Le aree a potenziale rischio reato 9
   4.1. Le attività "sensibili" ed i presidi di controllo esistenti 11
5. Principi generali di comportamento 16
6. Compiti dell'OdV 16

1. Premessa

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dal D.Lgs. 231/07, il quale, nell'effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). La Legge n. 186/2014 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" ha poi introdotto nel D.Lgs. 231/01 il reato di autoriciclaggio (articolo 648-*ter.*1 c.p.).

Inoltre, l'articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto D.Lgs. 231/07 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge n. 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Ne consegue che ai sensi dell'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, l'Ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'Ente stesso.

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Fondazione, dirigenti e dipendenti di iZiLove anche per il tramite di fornitori, consulenti che svolgono la propria prestazione all'interno della Fondazione, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con l'ente stesso - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle Aree a Rischio reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2. I delitti di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01

L'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01 ha esteso l'elenco dei reati presupposto sanzionati dal D. Lgs. 231/01 includendo i reati di: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Nello specifico:

- **Ricettazione (articolo 648 c.p.)**

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. […]*

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- ✓ l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ✓ la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- ✓ l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato. Il Legislatore vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il Legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato. Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma quindi esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono. L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione con i termini di "*acquisto*" e "*ricezione*" vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita. L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo, è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è

sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. L'elemento soggettivo, cioè l'elemento psicologico dell'autore del reato, è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Quanto alle possibili condotte rilevanti anche ai fini del D.Lgs. 231/01, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti dell'Ente a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure interne (o non tenendone in considerazione i risultati), consapevolmente acquistino, nell'interesse della Fondazione, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Si ponga il caso che il dipendente della Fondazione, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto sia palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

- **Riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.)**

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-*bis* c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;

- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "*pulitura*", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato pluri-offensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell' "*occultamento*" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali, i dipendenti dell'Ente compiano operazioni quali:

a) ***nel caso dei beni***, l'impiego degli stessi presso la Fondazione (si pensi, ad es. alla ricezione di computer oggetto di furto che poi venga utilizzato o trasferito anche presso un'altra società del gruppo);

b) ***nel caso del denaro***, l'acquisto di beni o servizi in favore della Fondazione (si pensi, ad es. all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare beni o servizi nell'interesse dell'Ente).

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* c.p.)**

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-*ter* c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-*bis* c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Infine, l'articolo 648-*ter* c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648-*bis* c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di "*impiego*'' può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti; a tale proposito per quanto la Fondazione non svolga alcun tipo di attività economica finanziaria occorre tenere presente che la realtà di iZiLove è strettamente connessa a quella di SNAITECH e in generale alle altre società del gruppo. E' dunque ipotizzabile che la Fondazione possa essere coinvolta nella realizzazione di condotte di reimpiego poste in essere da soggetti riconducili ad altre società del Gruppo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta. In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti dell'Ente a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto – in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure è emerso che il denaro sia transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche mediante società di intermediazione.

- **Autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 c.p.)**

"*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma punisce "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal Legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità "*in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*": l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

Anche in questo caso la norma prevede che il reato si configuri laddove il denaro o altre utilità vengano impiegate, sostituite, trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Tuttavia, similmente a quanto già considerato con riguardo alla precedente fattispecie di reimpiego, per quanto la Fondazione non svolga alcun tipo di attività economica/ finanziaria occorre tenere presente che la realtà di iZiLove è strettamente connessa a quella di SNAITECH e in generale alle altre società del gruppo. È, dunque, ipotizzabile che la Fondazione possa essere coinvolta nella realizzazione di condotte di auto-riciclaggio poste in essere da soggetti riconducili ad altre società del Gruppo.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (cfr. art. 648 c.p. "*Ricettazione*") che estende la punibilità "*anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*".

3. Le sanzioni previste dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01

Per il dettaglio delle sanzioni previste dall'articolo 25-*octies* a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi alla stessa un interesse o un vantaggio, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

4. Le aree a potenziale rischio reato

Come anticipato al precedente paragrafo 2, ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito degli orientamenti che, per primi e più diffusamente, si sono soffermati sulla tematica, le sostanziali "*difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001*".

Ciononostante, dall'analisi dell'operatività aziendale, possono comunque individuarsi le principali Aree a Rischio, le relative attività sensibili e i reati astrattamente applicabili.

Si precisa, inoltre, che le Aree a Rischio e le relative attività sensibili sotto elencati assumono rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01 in considerazione del fatto che implicano (o risultano strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in questione.

Posto che, come accennato in precedenza, l'elemento caratterizzante i reati in questione è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale (invero, qualsivoglia attività che abbia ad oggetto un bene o un'utilità di provenienza illecita, potrebbe astrattamente configurare uno dei sopra citati delitti).

Ciò detto, si precisa che, quando ci si riferisce ad un bene od un'utilità "*proveniente da delitto*", si intende che esso ne deve costituire il prodotto (ovvero il risultato ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (ad esempio, il vantaggio economico ricavato dal reato) oppure il prezzo (il compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Rilevano, pertanto, ai presenti fini, i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio, corruzione, appropriazione indebita, ecc.).

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Si segnala, a questo proposito, che secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa (non condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria), sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).

Alla luce di quanto sopra, assume, pertanto, fondamentale rilevanza ai fini della presente Parte Speciale il determinarsi di circostanze che possano essere considerate "*anomale*" rispetto alla normale operatività e che possano, di conseguenza, celare attività potenzialmente illecite.

Pertanto, appare evidente il ruolo centrale che assume il grado di conoscenza che l'Ente è in grado di acquisire rispetto delle proprie controparti commerciali, al fine di tutelarsi dal coinvolgimento in operazioni potenzialmente riconducibili ad attività di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni denaro o utilità di provenienza illecita o di autoriciclaggio.

Fermo restando quanto sopra, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, alcune possibili modalità di commissione dei reati che potrebbero astrattamente configurarsi nell'ambito della realtà della Fondazione:

- Trasferimento di denaro proveniente da attività illecita nei confronti di terzi soggetti individuati come associazioni/enti operanti nel settore della solidarietà sociale allo scopo di ostacolare la provenienza delittuosa delle predette somme di denaro;
- inserimento di fornitori fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita verso gli stessi, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- riaccredito di somme sui conti correnti della Fondazione da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- acquisto di beni provenienti da un precedente delitto (es. furto);
- movimentazioni di tesoreria relative a denaro proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei flussi finanziari - ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti o una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti o prelievi ingiustificati dalla piccola cassa o il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili

cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

In occasione dell'esecuzione delle attività di *risk assessment*, preliminari alla definizione e ai successivi aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello"), sono state individuate, nell'ambito della struttura della Fondazione, alcune aree considerate potenzialmente "a rischio reato", ovvero alcuni settori e/o processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Contabilità generale e bilancio;
- Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Realizzazione delle iniziative a scopo benefico.

Nell'ambito di ciascuna **Area a Rischio Reato** sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

Le aree "a rischio reato" rilevate nell'ambito delle suddette attività di *risk assessment* sono da intendersi rilevanti anche in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.). Per prevenire la commissione di tale reato, sono considerati comunque rilevanti anche i controlli preventivi a presidio del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Inoltre, in considerazione del fatto che i delitti non colposi, alla base del reato di autoriciclaggio, potrebbero essere astrattamente commessi in ambiti riconducibili alle casistiche ed alle aree "a rischio reato" già individuate nella presente e/o in altre Parti Speciali del Modello con riferimento ad altri reati *ex* D. Lgs.231/01 rilevanti per la Fondazione, si richiama la necessità di garantire il rispetto dei principi di comportamento, dei presidi di controllo e delle procedure operative ad esse correlate al fine di prevenire la commissione del reato in esame.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

4.1. Le attività "sensibili" ed i presidi di controllo esistenti

a) Gestione dei flussi finanziari

- **Attività sensibili**

  - ✓ Gestione delle attività di apertura, modifica e chiusura dei conti correnti bancari;
  - ✓ Contabilizzazione e riconciliazione dei conti correnti;
  - ✓ Autorizzazione e gestione dei pagamenti.
  - ✓ Gestione delle registrazioni contabili

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ ***Ricettazione*** *(art. 648 c.p.)*
- ✓ ***Riciclaggio*** (art. 648-*bis* c.p.)
- ✓ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*** (art. 648-*ter* c.p.)
- ✓ ***Autoriciclaggio*** (art. 648-*ter*.1 c.p.)

- **Presidi di controllo esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (procure e deleghe, Codice Etico, ecc.), i soggetti coinvolti nello svolgimento dei processi relativi all'area in oggetto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, al rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite nella prassi operativa e/o in procedura, nonché al rispetto di una serie di controlli esistenti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale Area a Rischio:

- ✓ Sottoscrizione, da parte del procuratore abilitato, della documentazione necessaria all'apertura, modifica e chiusura di un conto corrente bancario;
- ✓ Verifica preliminare tra lo scadenzario dei pagamenti e i dati da caricare in home banking;
- ✓ Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni di pagamento;
- ✓ Verifica di completezza e accuratezza delle registrazioni contabili effettuate a sistema;
- ✓ Obbligo di tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, in modo da consentire la successiva verifica dei processi di decisione e autorizzazione dei pagamenti;
- ✓ Conservazione della documentazione a sostegno dell'operazione compiuta, in maniera tale da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni e sulle caratteristiche dell'operazione stessa, nonché sull'individuazione dei soggetti che l'hanno eseguita e/o che hanno concesso le autorizzazioni o effettuato le verifiche.

b) Contabilità generale e bilancio

- **Attività sensibili**

- ✓ Gestione della contabilità generale
- ✓ Elaborazione e predisposizione del bilancio

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ ***Riciclaggio*** (art. 648-*bis* c.p.)
- ✓ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*** (art. 648-*ter* c.p.)
- ✓ ***Autoriciclaggio*** (art. 648-*ter*.1 c.p.)

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa possono essere menzionati i seguenti controlli:

- ✓ Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- ✓ Con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
- ✓ Corretta e tempestiva registrazione di ogni operazione/transazione realizzata dalla Fondazione, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- ✓ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- ✓ Rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla.
- ✓ Trasmissione della bozza del bilancio e degli altri documenti contabili agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- ✓ Previsione di verifiche periodiche sui documenti contabili.

c) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;

- **Attività sensibili**

✓ Selezione, valutazione e qualifica del fornitore

✓ Emissione ed autorizzazione dell'ordine di acquisto

✓ Contabilizzazione delle fatture passive

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

✓ ***Ricettazione*** (art. 648 c.p.)

✓ ***Riciclaggio*** (art. 648-*bis* c.p.)

✓ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*** (art. 648-*ter* c.p.)

✓ ***Autoriciclaggio*** (art. 648-*ter*.1 c.p.)

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- ✓ Definizione dei criteri di selezione del fornitore e controllo delle relative anagrafiche;
- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ Formalizzazione delle Richieste di Acquisto
- ✓ Individuazione dell'interlocutore della controparte commerciale;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, implementazione di sistemi di verifica e controllo per accertare l'effettiva prestazione di beni o servizi da parte del fornitore;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, verifica che le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, implementazione di sistemi di verifica e controllo per accertare che vi sia corrispondenza tra il soggetto che effettua la prestazione di beni o servizi, il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che emette la fattura o altro documento fiscale a fronte della prestazione;
- ✓ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- ✓ Rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla.

d) Realizzazione delle iniziative a scopo benefico;

- **Attività sensibili**

- ✓ Individuazione dei soggetti (enti, associazioni, etc.) interessati alla realizzazione congiunta di iniziative benefiche;

- ✓ Individuazione del/dei referente/i di progetto presso il soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
- ✓ Redazione e approvazione del programma delle iniziative da realizzare e del rendiconto delle iniziative portate a termine;
- ✓ Erogazione delle risorse nei confronti del soggetto cointeressato alla realizzazione dell'iniziativa;
- ✓ Monitoraggio sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa e controllo della rendicontazione.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ ***Ricettazione*** (art. 648 c.p.)
- ✓ ***Riciclaggio*** (art. 648-*bis* c.p.)
- ✓ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*** (art. 648-*ter* c.p.)
- ✓ ***Autoriciclaggio*** (art. 648-*ter.*1 c.p.)

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Strumentale e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico; in via esemplificativa possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Individuazione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione delle iniziative benefiche tra enti, associazioni etc. che abbiano quale proprio oggetto sociale la promozione di attività di solidarietà sociale, che siano effettivamente operanti nel settore e che siano dotati della struttura organizzativa idonea per il perseguimento degli scopi prefissati;

- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo agli enti cointeressati e ai soggetti ad essi riconducibili;

- ✓ Effettuazione di controlli volti ad accertare l'assenza di qualunque cointeressenza dei referenti di progetto nella realizzazione dell'iniziativa condivisa;

- ✓ Precisa rappresentazione all'interno de rendiconto annuale delle iniziative portate a termine nel corso del precedente esercizio;

- ✓ Indicazione, all'interno dello stesso rendiconto di eventuali iniziative che non siano state condotte a termine (indicando, in tal caso, le ragioni della mancata realizzazione);

- ✓ Adeguata predisposizione del programma delle iniziative da realizzare nell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del CdA;

- ✓ Dettagliata indicazione delle somme erogate agli enti destinatari e dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, unitamente all'indicazione dell'eventuale scostamento tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti.

5. Principi generali di comportamento

Alla luce di quanto sopra, assume, pertanto, fondamentale rilevanza ai fini della presente Parte Speciale il determinarsi di circostanze che possano essere considerate "anomale" rispetto alla normale operatività e che possano, di conseguenza, celare attività potenzialmente illecite.

In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Divieto di eseguire disposizioni di pagamento da parte di soggetti non dotati di poteri di spesa;
- ✓ Obbligo di tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- ✓ Conservazione della documentazione a sostegno dell'operazione compiuta, in maniera tale da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni e sulle caratteristiche dell'operazione stessa nonché sull'individuazione dei soggetti che l'hanno eseguita e/o che hanno concesso le autorizzazioni o effettuato le verifiche.

I Destinatari del Modello devono rispettare i principi e le regole di comportamento, generali e particolari, riportate di seguito.

Tutte le attività ricomprese nell'Area a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di iZiLove nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale.

In generale, il sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- le procedure e le linee guida di iZiLove nonché tutta la documentazione attinente il sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in analisi, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari nei limiti evidenziati nei paragrafi precedenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo all'organo amministrativo della Fondazione l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici o a campione sulle attività connesse ai reati di cui alla presente sezione al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati in tema AML al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Parte Speciale D

Reati tributari
(Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01)

iZiLove Foundation

INDICE

1. Premessa 3
2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 e concretamente applicabili con riferimento ad iZiLove Foundation. 4
3. Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-quinquiesedecies del D.lgs 231/2001 7
4. Le aree a potenziale rischio reato e i presidi di controllo esistenti 8
5. Norme generali di comportamento nelle aree a rischio 10
6. Compiti dell'OdV 11

PARTE SPECIALE D – REATI TRIBUTARI

1. Premessa

Con il D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), convertito con L. 157/2019, il legislatore ha ritenuto di includere in via del tutto innovativa alcuni reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25*quinquiesdecies*, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del d.lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - il Legislatore ha ampliato l'elenco di cui sopra aggiungendo ulteriori fattispecie tributarie ed in particolare i delitti di:

1) dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);

2) omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);

3) indebita compensazione (art. 10 *quater* D. lgs. 74/2000).

Tuttavia, la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5, e 10*quater* del D.lgs. 74/2000 è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. La necessaria sussistenza dei presupposti appena elencati limita notevolmente l'ambito di applicazione ex Decreto 231/2001delle fattispecie criminose in oggetto.

Sotto altro profilo, invece, l'art. 2 del D. lgs. 75/2020 introduce, con specifico riferimento ai reati di cui agli arti. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del Decreto 74/2000, la punibilità anche a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del D.74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute pure nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ciò premesso, si riporta nel paragrafo successivo il testo delle disposizioni di cui sopra che potrebbero, nel concreto, trovare applicazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione. Al testo normativo seguirà un breve commento delle singole fattispecie criminose.

Con specifico riferimento alla realtà della Fondazione, infatti, occorre tenere presente come la stessa non sia soggetto fiscale tenuto a presentare dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto; tuttavia, considerato che IziLove è una Fondazione che persegue le proprie finalità di utilità sociale per il tramite del Gruppo SNAITECH, si deve necessariamente tener conto di eventuali illeciti tributari che potrebbero essere commessi da soggetti operanti nell'ambito delle società del gruppo attraverso la strumentalizzazione delle attività della Fondazione.

2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 e rilevanti con riferimento ad iZiLove Foundation

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di "dichiarazione fraudolenta", dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D. Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da quattro a otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-*bis* è stata introdotta un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

A ben vedere, il rischio di concreta realizzazione della fattispecie in analisi nell'ambito della realtà di iZiLove appare estremamente remoto, atteso che, come sopra evidenziato, la Fondazione non è soggetto fiscale tenuto a presentare dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in

una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Si tratta di una delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui al D.lgsl. 74/2000 intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

A differenza dell'art. 2 del Decreto (Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti) in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 d.lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità decettiva.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Anche in questo caso, il D.L. 124/2019 ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da tre a otto anni.

Esempio: iZiLove consente a SNAITECH o ad altra società del Gruppo di far confluire all'interno della Fondazione risorse apparentemente destinate alla realizzazione di iniziative benefiche ed invece destinate ad altri utilizzi, permettendo così alla stessa società di indicare nella propria dichiarazione elementi passivi fittizi.

- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. n. 74/2000)**

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/19 ha previsto l'innalzamento del trattamento sanzionatorio - oggi infatti la pena edittale è della reclusione da quattro ad otto anni, con la previsione tuttavia, al comma 2-*bis*, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio: iZiLove, al fine di consentire a SNAITECH l'evasione delle imposte sui redditi, agendo in concorso con uno dei fornitori di quest'ultima rappresenta di aver beneficiato di prestazioni per operazioni effettivamente inesistenti, contestualmente acquisendo la fattura emessa dal predetto fornitore; per contro, l'effettivo beneficiario di prestazioni di diversa natura da parte dello stesso fornitore è stata SNAITECH.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 d.lgs. n. 74/2000)**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Per tale fattispecie il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali: oggi la pena prevista è quella della reclusione da tre a sette anni.

Esempio: iZiLove, al fine di consentire a SNAITECH di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte i propri documenti contabili relativi alla capitalizzazione delle risorse effettuata da SNAITECH.

3. Le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25-quinquiesedecies del D.lgs 231/2001

L'art. 25 - *quinquiesdecies* dispone che, con riferimento alla commissione dei delitti tributari evidenziati nel precedente paragrafo, si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie:**

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis (ipotesi lieve), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

d) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Il Legislatore prevede, inoltre, l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria in capo all'Ente laddove quest'ultimo, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, abbia conseguito un profitto di rilevante entità.
Sono, infine, applicabili con riferimento a tutte le fattispecie tributarie in analisi le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Secondo il disposto dell'art. 13 comma 2 del Decreto le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

4. Le aree a potenziale rischio reato e i presidi di controllo esistenti

Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione, sono state individuate delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato", ossia dei settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato in analisi. In particolare:

- **contabilità generale e bilancio;**
- **gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;**

Nell'ambito di dette aree si individuano di seguito **le attività sensibili** che potrebbero essere interessate dalla verificazione dei reati di cui all'art. 25 – *quinquesdecies* del Decreto nonché i relativi **presidi di controllo. Si precisa, inoltre, che le attività in questione allo stato risultano essere tutte esternalizzate a SNAITECH.**

A) Contabilità generale e bilancio

- **Attività sensibili**

✓ Gestione della contabilità generale
✓ Elaborazione e predisposizione del bilancio.

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)**: contabilizzazione in bilancio – mediante operazioni simulate - di elementi passivi fittizi.
✓ **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. n. 74/2000)**: emissione di fatture eventi ad oggetto operazioni mai realizzate, con lo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi.
✓ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 d.lgs. n. 74/2000):** occultamento, anche parziale, delle proprie scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del volume d'affari.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

✓ Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
✓ Con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
✓ Corretta e tempestiva registrazione di ogni operazione/transazione realizzata dalla Fondazione, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;

- ✓ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- ✓ Rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla;
- ✓ Trasmissione della bozza del bilancio e degli altri documenti contabili agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- ✓ Previsione di verifiche periodiche sui documenti contabili.

B) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori

- **Attività sensibili**

- ✓ Selezione, valutazione e qualifica del fornitore
- ✓ Emissione ed autorizzazione dell'ordine di acquisto
- ✓ Contabilizzazione delle fatture passive

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

- ✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)**: contabilizzazione in bilancio – mediante operazioni simulate - di elementi passivi fittizi.
- ✓ **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. n. 74/2000)**: emissione di fatture eventi ad oggetto operazioni mai realizzate, con lo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi.

- **Presidi di controllo esistenti**

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Fondazione ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che siano commesse possibili violazioni.
In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure, nel sistema di procure e deleghe e nel Codice Etico del Gruppo SNAITECH; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati i seguenti controlli esistenti:

- ✓ Esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- ✓ Definizione dei criteri di selezione del fornitore e controllo delle relative anagrafiche;
- ✓ Individuazione dell'interlocutore della controparte commerciale ed del relativo ruolo ricoperto nella realtà aziendale;

- ✓ Definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dai fornitori e formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese;
- ✓ Implementazione di verifiche volte ad accertare che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, implementazione di sistemi di verifica e controllo per accertare l'effettiva prestazione di beni o servizi da parte del fornitore;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, verifica che le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, implementazione di sistemi di verifica e controllo per accertare che vi sia corrispondenza tra il soggetto che effettua la prestazione di beni o servizi, il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che emette la fattura o altro documento fiscale a fronte della prestazione.
- ✓ Con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
- ✓ Archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- ✓ Rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla.

5. Norme generali di comportamento nelle aree a rischio

Tutte le attività ricomprese nelle suddette Aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di iZiLove, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- le procedure e le linee guida di iZiLove, il sistema di procure e deleghe nonché tutta la documentazione inerente al sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in analisi, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari nei limiti evidenziati nei paragrafi precedenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo all'organo amministrativo della Fondazione l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici o a campione sulle attività connesse ai reati di cui alla presente sezione al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati tributari al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01

Parte Speciale E

Principi generali di condotta applicabili alle altre famiglie di reato rilevanti

iZiLove Foundation

PARTE SPECIALE E – PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI ALLE ALTRE FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI

INDICE

1. Premessa 3
2. Principi generali di condotta applicabili alle altre famiglie di reato rilevanti 3
   2.1. Delitti informatici e trattamento dei dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 4
   2.4. Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 6
   2.4. Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 7
   2.5. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 8
   2.5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 9
   2.6. Reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 9
   2.7. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 11
   2.8. Delitti di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 11
   2.9. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01 12
3. Controlli preventivi applicabili a tutte le Aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto o Strumentali totalmente o parzialmente esternalizzate 14

1. Premessa

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di cui iZiLove Foundation (di seguito, in breve anche "iZiLove" o "*Società*") si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01 (di seguito, in breve anche "*Decreto*").

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

2. Principi generali di condotta applicabili alle altre famiglie di reato rilevanti

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività di iZiLove, in relazione a: (i) *i delitti informatici e trattamento dei dati* (art. *24-bis* del Decreto); (ii) *i delitti di criminalità organizzata* (art. 24-ter del Decreto); (iii) *i delitti contro la personalità individuale* (art. *25-quinquies* del Decreto); (iv) *i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*art. *25-novies* del Decreto*)*; (v) *i reati ambientali* (art. *25-undecies* del Decreto); (vi) *il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. *25-duodecies* del Decreto); (vii) *i delitti di razzismo e xenofobia* (art. 25-terdecies del Decreto); (viii) *i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art. 25-quaterdecies del Decreto), l'esito dell'attività di *risk assessment* ha portato a ritenere, sebbene applicabili e rilevanti, minore la concreta possibilità di commissione di tali reati, in virtù dell'attività svolta dalla Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di condotta di seguito descritti.

2.1. Delitti informatici e trattamento dei dati di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/01

Tra le attività sensibili ai fini dell'art. 24-*bis* del Decreto sono incluse tutte le attività in cui è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e telematici e, pertanto, non è possibile aprioristicamente limitare alcun ambito di attività potenzialmente esposta al presente Rischio Reato.

Tali delitti possono essere generalmente commessi dal personale della Fondazione che fa un uso abituale dei sistemi informatici e telematici; la possibilità di commetterli è pertanto trasversale.

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto di iZiLove debbono conformarsi ai seguenti comportamenti:

- rispetto delle *policy* aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e delle reti aziendali in uso al Gruppo SNAITECH;
- utilizzo dei *personal computer* per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle password della Fondazione;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione o comunque di altre società del Gruppo.

Nell'ambito delle specificità operative di iZiLove possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti controlli esistenti:

- definizione delle responsabilità relative: all'utilizzo di Internet, dei servizi di Posta Elettronica, della rete aziendale del Gruppo SNAITECH e dei telefoni in dotazione, quali strumento a fini esclusivi di lavoro;
- controlli automatici volti a bloccare una sessione inattiva o ad effettuare il log-off di terminali inattivi connessi alla rete aziendale;
- definizione di programmi volti a limitare l'effetto di *software* dannosi e ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi: sull'intera rete delle società del Gruppo (personal computer e server) è installato un *software antivirus*;
- codici di identificazione personale (*user-id*) ed una parola chiave segreta (*password*), che non può essere ceduta a terzi neppure temporaneamente;
- definizione di requisiti relativi alle password, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità;
- *review* periodica delle utenze di accesso alle applicazioni condivise;

- *review* periodica in relazione all'integrità ed autenticità dei dati trasmessi su reti pubbliche, quali ad esempio la firma digitale;
- divieto di procedere all'installazione di qualsiasi *software* o *hardware* senza preventiva autorizzazione;
- definizione di *firewall*;
- definizione del protocollo standard VPN (*Virtual Private Network*) per le connessioni da remoto verso la intranet aziendale del Gruppo SNAITECH;
- custodia delle macchine all'interno di sale server il cui accesso è limitato;
- definizione dei processi di creazione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi informativi in caso di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di cambio ufficio;
- definizione ed applicazione di sistemi di tracciatura degli accessi ai sistemi e delle transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti.

Come rappresentato nella parte generale, l'art. 1 c. 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con L. 18 novembre 2019 n. 133) ha introdotto all'interno dell'ordinamento una serie di nuove fattispecie penali, distinte e differenti tra loro, a tutela della c.d. *cyber security*; l'art. 1 c. 11 *bis* dello stesso decreto ha previsto l'inserimento dei delitti di cui al predetto art. 1 c. 11 all'interno dell'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001, disponendo così che, dalla loro verificazione, possa derivare la responsabilità dell'ente.
Si tratta, in tutti i casi, di reati propri, ovverosia reati che possono essere commessi solo da soggetti tenuti a particolari obblighi di comunicazione o informazione nei confronti di Comitati o Autorità Pubbliche nonché di cc.dd. norme penali in bianco, ovverosia norme che, nella definizione della loro componente precettiva, rimandano a norme ulteriori di natura extrapenale (es. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, regolamento etc.). Si rileva che, allo stato, le norme extrapenali in grado di dare attuazione ai predetti reati allo stato sono state emanate solo in parte.
Una volta che le norme extrapenali avranno definitivamente inidividuato le modalità attraverso cui i soggetti incaricati dovranno fornire alle Autorità interessate dati e informazioni, costituiranno condotte penalmente rilevanti:

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [procedimenti di cui all'art. 1 c. 2 lett. b del D.L.105/2019]
- fornire al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare allo stesso CVCN entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, circa l'intenzione procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un

servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [comunicazioni di cui all'art. 1 c. 6 lett. a del D.L. 105/2019]

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, allo scopo di ostacolare le attività ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'adeguata predisposizione degli elenchi di reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero al rispetto delle procedure secondo cui le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati interessati notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 105/2019.

2.4. Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto, apparendo quanto mai remota la possibilità della costituzione di un'associazione a delinquere, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa della Fondazione possa essere utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Fondazione o del Gruppo SNAITECH; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.
In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* in capo a iZiLove, in quanto, come detto, il rischio in questione si lega ad un possibile fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono allora legate in primo luogo alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che:

- il perseguimento di vantaggi per la Fondazione ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è deontologicamente contrario allo spirito di iZiLove e del Gruppo SNAITECH e, come tale, non è mai consentito;
- la Fondazione adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della società stessa.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il rischio che siano commesse le fattispecie di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico mafioso.
Rispetto alla prima, va infatti osservato come il metodo mafioso che deve contraddistinguere l'associazione di quel tipo, consistente nell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulti ancora una

volta del tutto antitetico alle finalità di iZiLove.

Tuttavia al fine di scongiurare il pur remoto rischio che, per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della Società, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza che ispirano l'attività di iZiLove per esigerne il rispetto a tale scopo, a tutti coloro che operano per conto di iZiLove è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/01;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Reati di Criminalità Organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé Reato di Criminalità Organizzata, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere legami con soggetti notoriamente dediti ad attività criminose e, più in generale, accomunare il proprio operato a quello di soggetti di dubbia reputazione.

I Destinatari del Modello sono tenuti, inoltre, a conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH e le regole e i principi in esso contenuti.

2.4. Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto, l'esito delle attività di *risk assessment* svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione, limitatamente alla fattispecie prevista dall'art. 603-*bis* c.p. di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*.

Alla Fondazione e a tutti coloro che operano per conto della stessa è fatto divieto di:

- corrispondere retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- reclutare minori in età non lavorativa.

Nell'ambito delle specificità operative di iZiLove possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti controlli esistenti:

- verificare le conformità del contratto di assunzione con il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- approvare permessi, ferie e straordinari da parte del supervisore gerarchico del dipendente;

- verificare che lo svolgimento delle prestazioni lavorative sia in linea con il normale orario di lavoro e con il godimento di ferie, riposi, permessi e congedi;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale o dei soggetti in qualunque modo in forza a iZiLove, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia.

2.5. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, occorre premettere che la Fondazione, ad oggi, non impiega direttamente personale alle proprie dipendenze e, conseguentemente, non può allo stato ritenersi soggetto destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: la Fondazione, in effetti, opera attraverso il personale di SNAITECH che, per suo conto, ha compiutamente provveduto ad ottemperare ad ogni adempimento derivante dalla normativa predetta.
Ad ogni modo, stante la primaria importanza della materia trattata e ritenuto che le fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto potrebbero verificarsi in esecuzione delle attività svolte per conto della Fondazione, si ritiene comunque opportuno indicare i principali protocolli e regole di condotta cui devono attenersi i destinatari del Modello.
In tal senso, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Per contro, ai destinatari del Modello è fatto obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- alterare il funzionamento o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- evitare di intraprendere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2.5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, l'esito delle attività di *risk assessment* svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione.

A iZiLove e a tutti coloro che operano per conto della stessa è fatto divieto di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere / trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi (ad es. immagini, musiche, ecc.).

Nell'ambito delle specificità operative di iZiLove possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti controlli esistenti:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Fondazione al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispettare le clausole e gli strumenti previsti nei contratti in relazione al rispetto e alla tutela del diritto d'autore;
- rispettare i meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di opere protette dal diritto d'autore o di parti delle stesse;
- adottare strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di opere protette dal diritto d'autore assicurandone l'inventariazione.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale o dei soggetti in qualunque modo in forza a iZiLove, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia.

2.6. Reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla

realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01, concretamente verificabili ma di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione.

A tutti coloro che operano per conto della Fondazione è fatto divieto di:

- instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali, o di correttezza, o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, in nome e per conto di iZiLove;
- costituire un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi (es. toner).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo, per tutti i destinatari del Modello, di:

- rispettare rigorosamente le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle autorità competenti in materia ambientale;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dalla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio di locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia, o si abbia ragione di ritenere, possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- astenersi dal porre in essere attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni agli enti preposti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Fondazione affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

In particolare, i fornitori di servizi ambientali devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Fondazione;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Fondazione;
- recepire le informazioni fornite dalla Fondazione in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

2.7. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare di cui all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25- *duodecies* del Decreto, l'esito delle attività di *risk assessment* svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione.

A tutti coloro che operano per conto della Fondazione è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare i reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- porre in essere attività non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Inoltre con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti è previsto di:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare il Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- considerare prevalente la tutela dei lavoratori ed il rispetto delle normative vigenti in materia rispetto a qualsiasi condizione economica;
- assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi;
- in caso di lavori affidati a soggetti terzi mediante appalti, viene sottoposta ad ogni fornitore una dichiarazione preventiva con cui lo stesso si impegna a non utilizzare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, nonché a rispettare tutte le normative applicabili in tema di lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie, sicurezza e impiego di personale proveniente da paesi terzi;
- i contratti con le controparti contengono specifiche clausole che liberano la Fondazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno;
- assicurare la verifica preventiva circa la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti degli appaltatori.

2.8. Delitti di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25- *terdecies* del Decreto, l'esito delle attività di *risk assessment* svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione.

A tutti coloro che operano per conto di iZiLove è fatto divieto di:

- propagandare in alcun modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- commettere o istigare alla commissione di atti di discriminazione per motivi di natura razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- commettere o istigare alla commissione di atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui al punto precedente.

Per evitare la verificazione di delitti di cui alla presente tipologia, è fatto obbligo a tutti i destinatari del modello di:

- attenersi scrupolosamente ai principi di comportamento cui al Codice Etico del Gruppo SNAITECH, evitando espressioni che, in qualunque modo, costituiscano o possano essere interpretate come propaganda di idee di superiorità o di odio basate su distinzioni razziale, etnica, sessuale ovvero di credo politico o religioso nel rappresentare la società all'esterno o nell'intrattenere comunicazioni con i *media* (giornali, televisioni, radio, testate on line etc.);
- verificare che gli strumenti in uso alla Fondazione (dispositivi informatici, stampanti, fotocopiatrici etc.) non vengano mai e in alcun modo utilizzati per propagandare dette idee di superiorità o di odio razziale, etnico, politico o religioso;
- segnalare senza ritardo all'OdV eventuali violazioni alle regole di condotta sopra esplicitate.

2.9. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto, l'esito delle attività di *risk assessment* svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità, seppur in via indiretta, di commissione degli stessi. La Fondazione infatti, pur non svolgendo attività diretta nel settore del gioco, poiché SNAITECH è il socio unico (Concessionaria dello Stato nel settore del gioco pubblico e del gioco lecito) potrebbe essere utilizzata come strumento di quest'ultima nella realizzazione dei delitti in analisi.
Si precisa, tuttavia, che si tratta di ipotesi di minore rilevanza proprio in ragione dell'attività svolta da iZiLove.
A tutti coloro che operano per conto della Fondazione è fatto divieto di:

- porre in essere attività non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- realizzare attività non conformi alle procedure interne, al sistema di procure e deleghe nonché a tutta la documentazione attinente al sistema organizzativo della Fondazione;

Per evitare la verificazione di delitti di cui alla presente tipologia, è fatto obbligo a tutti i destinatari del modello di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Fondazione al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispettare pedissequamente la procedura di "Progettazione e realizzazione di iniziative di utilità sociale" adottata dalla Fondazione;
- non prendere parte in alcun modo alle attività di raccolta di gioco o di scommessa esercitate da SNAITECH ovvero dalle altre società del Gruppo SNAITECH;
- individuare con accuratezza gli enti beneficiari delle iniziative benefiche;
- rispettare i meccanismi autorizzativi per la realizzazione dei pagamenti effettuati dalla Fondazione;
- prevedere meccanismi di adeguata rendicontazione e monitoraggio delle movimentazioni economiche realizzate nell'ambito della Fondazione;
- segnalare senza ritardo all'OdV eventuali violazioni alle regole di condotta sopra esplicitate.

3. Controlli preventivi applicabili a tutte le Aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto o Strumentali totalmente o parzialmente esternalizzate

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di condotte sopra indicate, i Destinatari devono conoscere e rispettare i presidi di controllo preventivi applicabili a tutte le Aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto o Strumentali totalmente o parzialmente esternalizzate, di seguito elencati:

- Formalizzazione di contratti di servizi per la regolamentazione dei rapporti con altre società, anche facenti parte del Gruppo SNAITECH, che forniscono servizi in favore della Fondazione; detti contratti prevedono:
  - l'identificazione dei servizi da erogare, la modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
  - che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
  - che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società;
  - che la Società abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
  - che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
  - che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Società.
- Formale nomina dei "referenti contrattuali" delle parti, responsabili per l'esecuzione delle attività esternalizzate;
- Verifica, da parte di ogni referente contrattuale, della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e dei servizi resi.